

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure:

1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori (Asse 1) [art. 20, a), ii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005]

1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole [art. 20, b), i) del regolamento (ce) n. 1698/2005]

1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali [art. 20, b), iii) del regolamento (ce) n. 1698/2005]

TITOLO I
FINALITÀ
art. 1
(finalità)

La Regione dell'Umbria con il presente bando intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti da alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 e precisamente: 1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori (Asse 1) [art. 20, a), ii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005], 1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole [art. 20, b), i) del regolamento (ce) n. 1698/2005] e 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali [art. 20, b), iii) del regolamento (ce) n. 1698/2005].

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 (pubblicato nel B.U.R.U. n. 11 del 5 marzo 2008), di seguito denominato PSR, è stato approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007) del 29 novembre 2007 rettificata dalla Decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 1698/05 (GUCE L. 277 del 21/10/2005) ed in ottemperanza con le disposizioni in materia d'aiuti di stato in vigore.

CAPO I
RIFERIMENTI
art. 2

(riferimenti normativi e definizioni generali)

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda all'articolo 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007 - 2013. Procedure per l'attuazione. Linee guida".

2.1 – ELEGGIBILITÀ, AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 392/08, allegato "A" paragrafo 3.3.1, per le misure oggetto del presente bando sono finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa¹.

Nella prima fase d'attuazione, limitatamente alle domande presentate entro il 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 71 del reg. CE 1698/05, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, comunque non antecedenti al 1 gennaio 2007, a condizione che l'operazione cui si riferiscono non sia ultimata² alla data di decorrenza dell'ammissibilità all'aiuto³.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it nonché all'allegato "A" Sezione 3.3 paragrafo 3.3.1 della richiamata Delibera Regionale n. 392 del 16 aprile 2008.

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. CE 1698/2005, per le misure oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i bonifici dei pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente dedicato devono essere indicate in

¹ Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda.

² Ai sensi dell'art. 71 del Reg. CE n. 1698/05 un'operazione si intende non terminata se per la stessa non è stato liquidato da parte dell'Organismo Pagatore il relativo saldo.

³ La data di decorrenza dell'ammissibilità è quella di adozione dell'atto con cui la Regione assume l'impegno giuridicamente vincolante a concedere l'aiuto.

domanda ai fini della liquidazione degli aiuti (premio, anticipo, acconto o saldo). In fase di prima attuazione, limitatamente alle domande presentate entro il 30 settembre 2008, sono ammissibili eventuali pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda non utilizzando il conto corrente dedicato, purché il beneficiario sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo.

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagata attraverso il conto corrente dedicato. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
- b) nel caso il conto corrente dedicato sia un conto corrente postale sono ammissibili:
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

In ogni caso, in sede di rendicontazione, unitamente alla domanda di pagamento, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto del conto corrente dedicato debitamente vistato e timbrato dall'istituto di credito di appoggio, con elencate tutte le scritture contabili eseguite.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti o tramite assegni;
- b) i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- c) i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- d) l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Sono assimilabili a pagamenti effettuati dal beneficiario:

- i pagamenti effettuati da intermediari finanziari sulla base di contratti di prestito non agevolato, che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera finanziata dall'operazione;
- in caso di insediamento di un giovane agricoltore in una impresa diversa dall'impresa individuale, il pagamento delle spese relative all'insediamento, eseguito dalla persona giuridica nell'ambito della quale il giovane si è insediato.

Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 392/08, allegato "A" paragrafo 3.3.1, le operazioni che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro, possono essere considerate spese ammissibili alle condizioni previste dall'art. 54 del Reg. CE n. 1974/2006 purché giustificati da fatture o documenti equivalenti,.

Le prestazioni volontarie non retribuite, al fine di aver sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, sono considerate spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia un privato agricoltore/imprenditore o privato detentore di foreste;
- il costo della prestazione dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi della stessa in riferimento all'ordinarietà di esecuzione e dal costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza.
- la congruità del costo dovrà essere verificata tramite computo metrico preventivo redatto sulla scorta di prezzari pubblici regionali vigenti alla data della prestazione, se precedente alla presentazione della domanda⁴, ovvero alla data di presentazione della domanda;

⁴ Solo per la fase transitoria di prima attuazione.

- il beneficiario, in relazione alla prestazione, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti;
- sia possibile in sede di controllo (visite in sito ed in loco) verificare la presenza delle unità lavorative e mezzi occorrenti nonché la prestazione;
- l'acquisto dei materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno comunque essere documentati con fatture.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità della prestazione in natura, oltre a procedere alle verifiche sopra indicate, le stesse sono limitate ad un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro.

Non possono essere eseguiti in economia i lavori edili che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Non sono eleggibili all'aiuto le seguenti spese:

- per IVA;
- per l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;
- per interessi passivi ad eccezione dei contributi in conto interessi concessi ai sensi della deroga di cui all'art. 71, par. 5, del regolamento CE n. 1698/2005.

Altre disposizioni specifiche relative all'eleggibilità delle spese sono riportate nei relativi disciplinari di misura.

2.2 – VALIDAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA

Ai sensi dell'allegato "A" Sezione 3.2.1 paragrafo "Documentazione" della DGR n. 392/08, "Procedure per l'attuazione", ai fini della validazione delle check list allegate alla domanda di ogni misura di cui al presente bando, il soggetto delegato dal beneficiario deve essere abilitato dalla Regione all'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande di aiuto mediante rilascio di apposito identificativo da parte del Servizio regionale competente. Tale soggetto deve attestare la regolarità, completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- la data di effettivo inizio del programma d'investimenti, che dovrà essere successiva a quella di presentazione della domanda di aiuti, fatto salvo quanto previsto in fase transitoria per l'eleggibilità della spesa;
- la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi, e che i costi siano quantificati sulla scorta dei vigenti prezzi regionali;
- l'avvenuta acquisizione preventiva delle autorizzazioni, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare;
- l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo delle opere realizzate;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori agli investimenti effettivamente realizzati ed alla funzionalità delle opere.

CAPO II PROCEDURE

art. 3

(Responsabilità e competenze)

L'Autorità di Gestione, con Determinazione Direttoriale n. 556 del 7 Febbraio 2008 ha individuato i responsabili delle singole misure del programma di sviluppo rurale cui compete: la responsabilità dell'attuazione delle misure; le funzioni settoriali di attuazione delle misure; il coordinamento delle singole tipologie di azione nel caso in cui le attività siano riferite a procedimenti di competenza di altri Servizi; le modalità e le procedure per la gestione delle misure/azioni anche ai fini dell'alimentazione del sistema di monitoraggio e di valutazione; il supporto all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente bando il Responsabile delle Misure è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese e Filiere del Sistema Produttivo Agroindustriale della Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, per la gestione delle Misure di cui al presente bando, l'Autorità di Gestione, con Determinazione n. 556 del 7.2.2008 ha delegato il Dirigente Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese ed alle Filiere Agroindustriali. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 499 del 12 maggio 2008, per alcune delle fasi dei procedimenti relativi alla misura 121 ed alla Misura 123 azione b) la Giunta Regionale ha stabilito che il Responsabile di Misura si avvalga del supporto operativo dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura ARUSIA a cui vengono affidate alcune fasi del procedimento. Nel disciplinare delle misure 121 ed 123 azione b) sono individuate le fasi del procedimento affidate all'ARUSIA e le relative responsabilità.

art. 4

(Presentazione delle domande)

Le domande sono presentate con le modalità previste dall'allegato "A" Sezione 3.2.1 paragrafo "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08. Le domande, compilate conformemente al modello unico di adesione al Piano di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAN, verranno considerate regolarmente prodotte solo se corredate:

- della relativa scheda tecnica di misura completa del piano di miglioramento aziendale redatte sull'apposito modello disponibile sul portale SIAR;
- della check list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati.

I termini per la presentazione delle domande per le singole misure di cui al presente bando sono i seguenti:

4.1 – Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori

Conformemente a quanto previsto dalla DGR 499 del 12 maggio 2008 allegato "A" paragrafo 1.1, le domande dei giovani che intendono insediarsi dovranno pervenire **entro novanta giorni dal primo insediamento**, calcolati dalla data d'iscrizione al registro delle Imprese agricole presso la Camera di Commercio. Per il giovane che s'insedia nell'ambito di società, i novanta giorni sono calcolati dalla data di presentazione della denuncia di variazione societaria al registro delle Imprese agricole presso la Camera di Commercio.

Per il giovane agricoltore che s'insedia nell'ambito di una Società Cooperativa a r.l. la domanda dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di registrazione del giovane nel libro soci.

In via transitoria, i giovani agricoltori insediati nel corso del 2007 fino al 31 marzo 2008 devono presentare domanda **entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso**. Le domande potranno essere prese in considerazione solo se alla data di presentazione della domanda sussistono i requisiti soggettivi e sempre che i tempi del procedimento consentano di assumere la decisione individuale di concedere il sostegno entro 18 mesi dall'insediamento.

Possono presentare domanda anche i giovani insediati nel corso del precedente periodo di programmazione, per cui era già stata presa una decisione individuale di concedere il sostegno, ma non finanziati per mancanza di risorse. Trattandosi di pagamenti che si protraggono oltre il 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 3(2) del Reg. CE 1320/2006, i beneficiari devono rispondere ai criteri di ammissibilità e possedere i requisiti previsti dal presente bando. Per poter essere inseriti nella graduatoria ed al fine di verificare la rispondenza ai criteri d'ammissibilità ed il possesso dei requisiti, i giovani insediati di che trattasi sono tenuti a presentare, **entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso**, una nuova domanda completa delle relative documentazioni inoltrate con le modalità previste dal presente bando.

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR, fino al 31 marzo 2011.

Ai fini della definizione delle graduatorie potranno essere prese in considerazione le domande regolarmente presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso per il primo anno ed entro il 31 marzo per gli anni successivi sino al 2011. Le domande complete e regolari concorreranno per le disponibilità finanziarie individuate nella tabella di cui al successivo art. 18 paragrafo 18.

4.2 – Misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Per le misure 121 e 123 possono essere presentate esclusivamente domande d'aiuto i cui investimenti risultino immediatamente cantierabili, quindi in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative, qualora necessarie, e di tutte le documentazioni tecniche utili a dare immediata esecuzione all'intero programma d'investimenti.

Conformemente a quanto previsto dalla DGR 499 del 12 maggio 2008 allegato "A" paragrafo 1.2, le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR, fino al 31 marzo 2011. Ai fini della predisposizione delle relative graduatorie si farà riferimento alle seguenti scadenze temporali:

- In via transitoria, a valere per la sola prima fase d'attuazione, le domande d'aiuti presentate ai sensi della DGR 1486 del 17 settembre 2007 (cosiddette predomande) e le domande presentate ai sensi della DGR 1203 del 16 luglio 2007 (Legge 7/99) non finanziate⁵ potranno essere prese in considerazione per la definizione della prima graduatoria se regolarizzate e completate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione, e concorreranno per le disponibilità finanziarie individuate per la prima graduatoria 2008 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123.
- Le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e sino al 30 settembre 2008, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la seconda graduatoria 2008 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2010.
- Le domande presentate dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la prima graduatoria 2009 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2011.
- Le domande presentate successivamente alla data del 1 aprile 2009 sino al 30 settembre 2009, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la seconda graduatoria 2009 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2012.
- Le domande presentate dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la prima graduatoria 2010 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2013.
- Le domande presentate successivamente alla data del 1 aprile 2010 sino al 30 settembre 2010, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la seconda graduatoria 2010 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2014.
- Le domande presentate dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011, concorreranno ad eventuali disponibilità residue dalle scadenze precedenti oltre alle disponibilità finanziarie che dovessero risultare da economie su altre misure. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2015.

Art. 5 **(Conformità della domanda)**

Per la verifica del rispetto della conformità della domanda vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati per ogni singola misura nell'ambito del documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008. La fase del procedimento riferita alla verifica della conformità della domanda è definita, per ogni singola misura di cui al presente bando, nei rispettivi disciplinari di misura.

Art. 6 **(Divieti e limitazioni di carattere generale)**

⁵ Le domande presentate ai sensi della Legge Regionale 7/99 non rientrano nel limite del numero di domande di cui ai successivi paragrafi 14.8 e 16.7.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre a quanto previsto nei singoli disciplinari di misura, valgono i divieti e limitazioni di carattere generale contenuti dell'allegato "A" Sezione 3.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08.

Art. 7
(Operazioni ammissibili)

Nel rispetto di quanto previsto dal PSR, le operazioni ammissibili sono quelle relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte in ciascun disciplinare di misura. Per ciascuna operazione sono individuati puntualmente, con l'istruttoria tecnico-amministrativa (istruttoria di ammissibilità) a cura del Servizio competente, gli interventi e la relativa spesa ad essi pertinente. Qualora l'operazione sia ritenuta ammissibile, e sia successivamente oggetto di finanziamento, viene comunicata al beneficiario la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso (comunicazione di ammissibilità).

Al termine dell'operazione, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione d'ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria, sono ammissibili al pagamento, le spese effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale al momento del saldo.

Art. 8
(Erogazione degli aiuti)

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o premio di primo insediamento. Per le misure 121 e 123 le erogazioni possono avvenire sotto forma d'anticipo, acconto o saldo secondo quanto dettagliatamente specificato nei disciplinari di misura.

Art. 9
(Varianti e proroghe)

Fatto salvo quanto previsto all'allegato "A" paragrafo 3.3.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08 in ordine alla ammissibilità delle varianti, per le misure di cui al presente bando, tutte le varianti devono essere preventivamente richieste al Responsabile del Servizio cui compete l'istruttoria. La richiesta di variante dovrà essere corredata di nuova scheda tecnica di domanda che tenga conto delle variazioni che s'intendono apportare e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio e realizzata solo successivamente alla formale comunicazione dell'approvazione.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale o proroghe autorizzate dal Responsabile di misura competente intervenute per causa di forza maggiore.

Art. 10
(Controlli e sanzioni)

Per i controlli, l'accertamento delle violazioni, le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni afferenti le misure di cui al presente bando, fatte salve ulteriori specificazioni riportate nei disciplinari di misura ovvero altre determinazioni a carattere generale o specifico che potranno essere individuate dalla Giunta regionale, sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'allegato "A" art. 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08.

Art. 11
(Accertamento delle violazioni)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

TITOLO II
CAPO I
DISCIPLINARI DI MISURA
Art. 12
(Definizioni comuni a più misure)

12.1 - AZIENDA AGRICOLA.

L'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione.

Ai fini del presente bando sono ammissibili agli aiuti le imprese agricole titolari di partita IVA con codice d'attività prevalente agricolo ed iscritte alla CCIAA di competenza.

Per gli investimenti che prevedono l'acquisto di macchine o attrezzature mobili, nel caso d'aziende i cui terreni siano situati in più regioni, sono ammesse agli aiuti solamente le aziende che hanno la partita IVA aperta presso gli uffici IVA regionali e il centro aziendale ubicato in territorio regionale.

12.2 - ASSOCIAZIONE DI AZIENDE

Per associazione d'impresе s'intende l'entità tecnico economica, costituita da aziende agricole, i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti a norma del presente bando. Tale associazione deve essere costituita con atto scritto, stipulato nelle forme societarie che conferiscono personalità giuridica come previste dal codice civile, dal quale risulti l'impegno degli associati a realizzare e mantenere gli obblighi previsti per una durata almeno pari al periodo vincolativo.

L'associazione tra aziende può avvenire anche mediante la costituzione, con atto scritto stipulato nelle forme previste dal codice civile, di un'Associazione Temporanea d'Impresе che abbia per scopo l'esercizio delle strutture oggetto d'aiuto e come durata minima il termine del periodo vincolativo di cui alle diverse misure. L'ATI individua un capofila che è titolare della domanda di sostegno e del relativo contributo, garantisce la realizzazione del progetto associato, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'ottenimento dei contributi ed alla rendicontazione degli stessi assumendosi l'onere finanziario dell'investimento.

Le cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro delle imprese sono considerate aziende associate.

12.3 - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

È ammissibile l'acquisto d'edifici e relativi terreni su cui sono costruiti, se indispensabili per le finalità del progetto e purché ad esso direttamente connesso, alle condizioni esposte nel presente bando per le altre tipologie d'investimenti immobiliari e nel limite del 70% per cento del volume massimo degli investimenti ammissibile agli aiuti previsto per ciascuna misura *ed a condizione che il medesimo immobile sia oggetto di intervento di ristrutturazione per almeno il 50 per cento del costo complessivo di acquisto.*

In tale caso, un organismo debitamente autorizzato (U. T. E. o altro ufficio pubblico), deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Il valore dell'immobile può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente con apposita perizia giurata. In ogni caso l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare i €516,00 per ogni metro quadrato di superficie coperta.

In ogni caso dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica, igienico sanitaria ecc. ed è immediatamente utilizzabile (presenza di regolare certificato di agibilità)⁶

Nel caso l'edificio venga acquistato in vista di una regolarizzazione o cambiamento di destinazione o uso, dovranno essere specificati i punti non conformi e quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto complessivo.

Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per gli aiuti concessi a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione ed uso stabiliti nel presente bando.

Non è ammissibile l'acquisto d'edifici da adibire a civile abitazione così come il finanziamento delle spese per il trasferimento d'immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il primo grado, ad eccezione dei trasferimenti conseguenti alla cessione dell'intera azienda ai sensi della misura 1.1.2 del presente bando.

⁶ La conformità e agibilità/abitabilità potrà essere certificata tramite la perizia giurata.

12.4 - CANTIERABILITÀ

I meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR, impongono una tempestiva e puntuale utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la tempestiva realizzazione degli investimenti.

Per tali motivi è necessario che le proposte d'investimenti presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della "cantierabilità", cioè siano mature sotto l'aspetto tecnico-economico e amministrativo comportando il possesso, fin dalla data della loro presentazione, di tutte le condizioni (autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli, DIA ecc.) previsti dalle vigenti normative per dare immediato avvio ai lavori o acquisti.

La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporterà la non ammissibilità della domanda nella graduatoria di merito.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora il programma d'investimenti preveda l'acquisto di immobili da ristrutturare, è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti da parte della Regione.

12.5 - IMPRENDITORE AGRICOLO.

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico."

12.6 - INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE

a) Immobili

Sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- sostituzione di fabbricati aziendali o parte di essi anche mediante recupero completo⁷ degli stessi che non ammontino almeno del 25% la capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati aziendali che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo di fabbricati aziendali di meno di trenta anni.

12.7 - INVESTIMENTI INNOVATIVI

Si considera rispettato il requisito d'innovatività quando il progetto d'impresa per cui si chiede il finanziamento presenta un forte contenuto innovativo in termini di innovazione di prodotto e servizio, di processo o di gestione.

Più specificatamente per attività innovative s'intendono quelle che:

- abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio)
- siano rivolte all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (innovazione di processo)
- si sviluppino secondo nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, introducano processi manageriali altamente improntati alla qualità (innovazione di gestione).

⁷ Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore finale del fabbricato.

12.8 - LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDA.

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero d'unità di lavoro/anno (ULU) che tiene conto dei seguenti fattori:

- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e per la legislazione nazionale è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o d'apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Un'ULU corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato per un periodo di tempo previsto dal contratto collettivo di lavoro pari a 286 giornate di 6 ore e 30 minuti (1859 ore anno). Gli effettivi sono espressi in ULU. Le ULU sono calcolate sulla base dei contributi previdenziali versati nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni d'ULU rapportando le ore per cui risultano effettivamente versati i relativi contributi previdenziali a 1.859⁸. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

12.9 - PRODOTTI AGRICOLI.

Sono definiti prodotti agricoli tutti quelli compresi nell'allegato I del Trattato di Roma G.U. CE n. C191 del 29 luglio 1992 con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) N. 104/2000.

Ai fini della concessione dei contributi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono accedere ai benefici, nei limiti e per i massimali di contribuzione previsti dalle Misure 121 e 123 del presente bando, le aziende che effettuano la trasformazione di un prodotto agricolo ottenendo un prodotto che rimanga comunque un prodotto agricolo compreso nell'allegato I del trattato. Le attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita, in quanto attività agricole, appunto, sono finanziabili dalla misura 121 nei limiti e con i massimali previsti da tale misura..

Qualora dalla trasformazione effettuata dall'azienda derivino prodotti non presenti tra quelli individuati all'allegato I del trattato, ai sensi del Reg. (CE) N. 70 del 12 Gennaio 2001, gli investimenti per la fase di trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, fuori allegato I, sono ammissibili al finanziamento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 del citato Regolamento 70/01.

12.10 - PRODUZIONI DI QUALITÀ.

Sono definite produzioni di qualità, oggetto delle diverse misure e azioni, le seguenti:

- Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91 e destinati al consumo umano;
- Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006:
 - olio extravergine di oliva DOP Umbria, Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
 - vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98);
 - lenticchia IGP Castelluccio di Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
 - prosciutto IGP Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
 - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 del 08.09.01);
 - Pecorino Toscano D.O.P., Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96).
- Prodotti STG riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 509/2006:
 - Mozzarella STG.
- VQPRD riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1493/99 titolo IV:
 - vini a DOC (Torgiano, Orvieto, Montefalco, Colli Amerini, Colli Perugini, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Altotiberini, Assisi, Lago di Corbara, Rosso Orvietano);
 - vini a DOCG (Montefalco Sagrantino e Torgiano Rosso Riserva).
- Prodotti riconosciuti DM 18.11.1995:
 - vini a IGT (IGT Umbria).

⁸ Ad esempio, un'azienda che impiega 3 lavoratori a tempo determinato e risulta aver versato, complessivamente, contributi per 3.718 ore può dichiarare di avere 2 ULU effettivamente impiegata in azienda (3.718 : 1.859= 2).

12.11 - REDDITO LORDO STANDARD.

I Redditi Lordi Standard sono calcolati sulla base delle colture e allevamenti praticati in azienda prendendo a riferimento le tabelle elaborate e diffuse dalla rete RICA, disponibili alla data di presentazione della domanda d'aiuto, nelle quali sono riportati i valori unitari d'ogni singola coltura o specie zootecnica⁹.

Per i terreni ubicati e capi aziendali registrati fuori dal territorio regionale, al solo fine del calcolo del reddito aziendale, verranno presi a riferimento i Redditi Lordi Standard delle colture e allevamenti previsti per la regione Umbria.

12.12 – RICAVI LORDI AZIENDALI.

Per il calcolo dei ricavi lordi aziendali, utile ai fini della verifica della dimensione economica finalizzata a quantificare il volume massimo della spesa ammissibile oltre che ai fini del calcolo del risultato operativo, potranno essere presi in considerazione i ricavi prodotti nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda di aiuto.

Per le aziende soggette alla tenuta del bilancio, ai fini del calcolo, farà fede il fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale il ricavo complessivo verrà calcolato sommando le seguenti voci:

- a) ricavi computati in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento il valore del totale della "produzione lorda" riportato nelle tabelle dei Redditi Lordi Standard unitari regionali per ciascuna qualità di coltura o capo di specie allevata. I redditi lordi standard cui fare riferimento sono gli ultimi aggiornati disponibili alla data della presentazione della domanda d'aiuto. Nel caso d'aziende con terreni ricadenti in regioni limitrofe i RLS da utilizzare sono, comunque, quelli della regione Umbria;
- b) ricavi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle dei redditi lordi standard o superiori di oltre il 25% rispetto ai RLS, il reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa alla vendite delle produzioni di che trattasi (fatture o scontrini fiscali);
- c) ricavi da attività connesse o complementari a quella agricola (agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti trasformati, ecc.) come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o, se esenti da obbligo di dichiarazione, dalla documentazione fiscale (fatture o scontrini fiscali);
- d) ricavi derivanti da indennità o premi, purché documentabili, con esclusione dei pagamenti derivanti da Organizzazioni Comuni di Mercato o effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003, già compresi nel calcolo dei RLS.
- e) ricavi d'impresa per attività non agricole esercitate dal richiedente in ambito aziendale (attività di trasformazione e lavorazioni conto terzi, attività ricettive, ricreative o sportive ecc.), partecipazioni o altre sopravvenienze come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi;

In tutti i casi la somma dei ricavi di cui alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere pari o superiori ai redditi di cui alla lettera e).

12.13 - RISULTATO OPERATIVO

Per le aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria, ai fini del calcolo del Risultato Operativo, fanno fede i dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale il risultato operativo è determinato utilizzando i redditi complessivi calcolati sommando le voci da a) ad e) di cui al punto 12.12 a cui andranno sottratti i costi calcolati come di seguito.

Per quanto riguarda i costi, le aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria, ai fini del calcolo, utilizzeranno i dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale i costi vanno calcolati sommando le seguenti voci:

- a) costi variabili aziendali computati in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento il totale dei "costi specifici variabili" riportato nelle tabelle dei Redditi Lordi Standard unitari regionali per ciascuna qualità di coltura o capo di specie allevata. I redditi lordi standard cui fare riferimento sono gli stessi utilizzati per la quantificazione dei ricavi di cui sopra;
- b) costi per redditi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle dei redditi lordi standard, vanno quantificati utilizzando il totale dei "costi specifici variabili" riportato nelle tabelle dei Redditi Lordi Standard unitari regionali riferiti a colture o allevamenti assimilabili a quelli di che trattasi;

⁹ Vedi la tabella al seguente indirizzo <http://www.inea.it/rica/metodologia/rls2002.xls>

- c) costo della manodopera, quantificato sulla base delle retribuzioni risultanti dal dato annuale complessivo aziendale rilevabile dall'estratto delle dichiarazioni a fini contributivi presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno solare in questione;
- d) ammortamenti calcolati extracontabilmente, applicando al valore d'acquisto dei beni i coefficienti indicati nelle tabelle D.M. 31 dicembre 1988¹⁰.
- e) altri costi, oneri finanziari o altre sopravvenienze passive come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o da altra documentazione fiscalmente valida.

12.14 - REQUISITI COMUNITARI DI NUOVA INTRODUZIONE

In relazione alla individuazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione, si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 1, lett. c), secondo comma del Reg. CE 1698/2005: Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05 (pacchetto igiene).

Le imprese agricole regionali, in considerazione della dimensione strutturale medio-piccola, dell'età media degli addetti e del livello professionale degli stessi, incontrano notevoli difficoltà nel conformarsi agli obblighi previsti da tali normative. Le suddette norme sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006, si prevede, quindi, di sostenere con la presente misura fino al 31.12.2008 gli investimenti volti all'adeguamento alle norme in argomento realizzati da microimprese come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CEE.

Relativamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti, ferma restando la presentazione della documentazione probatoria prevista al paragrafo "condizioni di ammissibilità" della presente misura, le procedure di implementazione della misura dovranno prevedere un livello minimo di controlli da parte delle competenti autorità (ASL, ARPA) su segnalazione dell'Autorità di Gestione.

¹⁰ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O

CAPO II
Disciplinare della Misura 1.1.2
Insediamiento di giovani agricoltori
Art. 13
(Norme di attuazione della misura)

13.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura intende creare un tessuto regionale d'aziende vitali, condotte da imprenditori giovani dotati di conoscenze e competenze professionali, per questo capaci più degli altri di adattarsi ai mutevoli cambiamenti richiesti dagli attuali orientamenti della politica comunitaria. Obiettivo della misura è l'accrescimento della competitività delle imprese agricole orientandole al mercato e alla diversificazione, raccogliendo la sfida dell'innovazione e della qualità, utilizzando le opportunità offerte dall'accesso alla Ricerca & Sviluppo e dall'adozione e diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo specifico sopra indicato, la misura intende conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- mantenere i giovani nei territori rurali favorendone l'inserimento in imprese agricole vitali;
- diminuire l'età media dei conduttori di imprese agricole favorendo il ricambio generazionale;
- migliorare l'efficienza delle imprese favorendo l'inserimento di giovani qualificati.

Ai sensi dell'art. 13, par. 5 del Reg. CE n. 1974/06 la presente misura è implementata per mezzo di Progetti Integrati Aziendali – PIA volti ad accedere contemporaneamente ai benefici previsti dalla misura 121 del PSR (obbligatoria), oltre all'eventuale supporto del servizio di assistenza e l'aiuto per la consulenza aziendale. L'approvazione della domanda di sostegno al primo insediamento comporterà anche l'obbligo d'approvazione del sostegno per la misura 121 (obbligatoria) prevista, a condizione che sussistano per tale domanda tutti i requisiti di ammissibilità previsti nello specifico disciplinare di misura.

13.2 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

13.2.1 Primo insediamento

Per primo insediamento s'intende:

- l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile dell'azienda, conseguita esclusivamente con il possesso del titolo di proprietà, affitto o costituzione di usufrutto (i titoli di possesso devono essere registrati secondo le vigenti normative ed i contratti di affitto devono avere durata uguale o superiore all'impegno sottoscritto¹¹);
- l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità fiscale per la gestione dell'impresa ;
- l'iscrizione dell'impresa alla competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA).
- Iscrizione al regime previdenziale agricolo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, la data dell'insediamento individuale è individuata nella data d'iscrizione alla CCIAA dalla quale decorrono i 18 mesi entro i quali dovrà essere adottata la decisione individuale di ammissibilità all'aiuto. Per insediamenti in società di persone o capitali, tale data decorre dalla data di variazione societaria al registro delle imprese della CCIAA e, per le società cooperative a.r.l., dalla data di registrazione del giovane nel libro soci.

13.2.2 Reddito del salariato agricolo a tempo indeterminato

Per la valutazione del reddito di un salariato agricolo a tempo indeterminato, cui raffrontare il reddito netto aziendale al fine di determinare se quest'ultimo è sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato, è preso a riferimento il salario complessivo di un salariato comune a tempo indeterminato in vigore dal 01.01.2007, LIV. 6° per la provincia presso la cui Camera di Commercio il giovane risulta iscritto, che risultano come segue:

- Per la provincia di Perugia tale salario ammonta ad € 1.012,11 x 14 = 14.169,54 anno;
- Per la provincia di Terni tale salario ammonta ad € 971,71 x 14 = 13.603,94 anno.

13.2.3 Reddito netto aziendale.

Ai fini del calcolo del reddito netto aziendale ai sensi della Misura 112 del presente bando, al reddito aziendale calcolato come al punto 12.12 andranno sottratte le voci a) e b) del punto 12.13, oltre al costo della manodopera salariata, quantificato sulla base delle retribuzioni risultanti dal dato annuale complessivo aziendale rilevabile dall'estratto delle dichiarazioni a fini contributivi presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno solare in questione. Il risultato serve a determinare la quota di reddito netto al fine di valutare se è sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun giovane/i insediato/i da confrontare con il reddito di un salariato agricolo a tempo indeterminato.

¹¹ la durata dei titoli di che trattasi è verificata al momento del completamento del piano aziendale.

13.2.4 Livello delle conoscenze e competenze professionali richieste

Il giovane si ritiene in possesso di un adeguato livello di conoscenza e competenza professionale se alla data di presentazione della domanda di sostegno:

- possiede una esperienza lavorativa di almeno tre anni in qualità di coadiuvante o collaboratore familiare ovvero lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, ovvero
- possiede un titolo di studio di perito agrario o agrotecnico ovvero diploma di laurea in campo Agrario, Forestale o Veterinario;
- Possiede o si impegna a conseguire al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno un attestato di partecipazione ad un corso di formazione finalizzato al conseguimento di adeguate conoscenze e competenze professionali agricole tra quelli previsti nell'ambito della misura 111 "formazione professionale e interventi informativi" del presente programma.

13.3 - ZONE D'INTERVENTO

La misura opera sull'intero territorio regionale.

13.4 - BENEFICIARI

Giovani insediati secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 13.2.1, che al momento della presentazione della domanda al sostegno soddisfino i seguenti requisiti:

- a) abbiano un'età compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti e si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda;
- b) possiedano adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo come definite al paragrafo 13.2.4;
- c) siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C.;
- d) siano titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- e) siano titolari di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- f) siano iscritti al registro delle imprese della CCIAA;
- g) siano in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- h) presentino e realizzino, al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno, un piano aziendale per lo sviluppo delle attività agricole o delle altre attività connesse che garantisca, una volta ultimato, un reddito netto aziendale sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato;
- i) si impegnino per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno, a proseguire nella gestione dell'azienda e a rimanere iscritti al regime previdenziale agricolo.

Tuttavia ai sensi dell'art. 13, par. 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1974/2006, la condizione di cui al punto b) potrà essere soddisfatta al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno qualora il giovane agricoltore abbia l'esigenza di un periodo di adattamento durante il quale avviare o ristrutturare l'azienda agricola, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera h).

Sono esclusi dagli aiuti i soggetti che, alla data dell'erogazione dell'aiuto e durante tutto il periodo d'impegno, risultano responsabili fiscalmente come titolari o soci, di ditte che hanno partita IVA con codice tipo di attività prevalente non agricolo, o con codice attività pur non prevalente diverso da quelli previsti per le attività connesse e complementari all'attività agricola. Sono esclusi altresì tutti i soggetti che alla data dell'erogazione dell'aiuto e per tutto il periodo d'impegno svolgono attività di lavoro dipendente o prestazioni coordinate e continuative o altre attività estranee all'attività agricola per un tempo annuo superiore all'equivalente di 75 giornate lavorative a tempo pieno calcolate con le modalità di cui al paragrafo 12.8 del presente bando.

Sono altresì esclusi tutti i soggetti che, a qualunque titolo, abbiano precedentemente all'anno di assunzione della responsabilità o corresponsabilità fiscale cui si riferisce la domanda di aiuto, aperto una Partita IVA con codice attività prevalente agricolo o abbiano assunto partecipazioni in società prevalentemente agricole.

13.4.1 Condizioni particolari.

E' riconosciuto l'insediamento di un giovane nell'ambito di una società di persone o di capitali ovvero di una società cooperativa agricola, che svolgano prevalentemente l'attività di gestione di un'azienda agricola.

Il giovane agricoltore che non s'insedia come unico capo dell'azienda, oltre a possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, deve anche dimostrare che l'azienda oggetto dell'insediamento abbia un reddito netto aziendale che, rapportato alla quota detenuta dal giovane insediato, sia sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 13, par. 6 del regolamento (CE) n. 1974/2006, per insediamenti nell'ambito di società di persone, il giovane oltre ad ottemperare alle condizioni di cui al paragrafo 17.4, dovrà dimostrare di possedere almeno il 20% della società. Per insediamenti in società di capitali il giovane dovrà possedere almeno il 20% delle quote sociali. In tutti i casi il giovane che si insedia nell'ambito delle sopra indicate forme giuridiche dovrà assumere la responsabilità di amministratore/legale rappresentante con poteri di straordinaria amministrazione.

Gli aiuti all'insediamento nell'ambito di società possono essere accordati ad un massimo di due beneficiari per società.

13.4.2 Limitazioni.

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare ne può essere ammesso agli aiuti il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi.

In via transitoria, per gli insediamenti già effettuati alla data di pubblicazione del presente bando, è riconosciuto l'insediamenti anche in aziende derivanti da frazionamento in ambito familiare a condizione che venga perfezionata l'acquisizione dell'intera azienda entro tre anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno.

I giovani insediati titolari di un'azienda che in parte è rilevata dal coniuge possono beneficiare degli aiuti solo per la parte d'azienda non derivante dal passaggio tra coniugi, escludendo dal piano aziendale ai fini del calcolo del reddito netto i terreni e le dotazioni aziendali rilevati dal coniuge.

13.5 - PIANO AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 13, par. 5 del Reg. CE n. 1974/06 la presente misura è implementata per mezzo di Progetti Integrati Aziendali – PIA. Il piano aziendale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2, redatto utilizzando la modilistica di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà obbligatoriamente prevedere investimenti per l'ammodernamento dell'azienda per i quali il giovane agricoltore ha presentato o si impegna a presentare una domanda ai sensi della misura 121 del PSR.

Ai sensi dell'art. 13, par. 2, del regolamento (CE) n 1974/2006, il piano aziendale dovrà essere redatto utilizzando i modelli allegati al presente bando, e dovrà contenere, al fine di garantirne la verificabilità, i seguenti elementi:

- una descrizione della situazione di partenza dell'azienda (soggetto richiedente, localizzazione territoriale, dimensioni e caratteristiche geo-morfologiche dell'azienda, aspetti strutturali, aspetti occupazionali, risultati economici precedenti, eventuali attività commerciali);
- le tappe essenziali e gli obiettivi prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;
- descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- programma degli investimenti per il miglioramento delle strutture aziendali, con specificazione di quelli destinati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da realizzare entro 36 mesi dalla data di insediamento;
- descrizione delle esigenze formative e di consulenza con particolare riguardo alla formazione in materia ambientale finalizzata all'acquisizione di conoscenze e sensibilità relative alle pratiche colturali rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura specificando nel piano quali sono i requisiti comunitari esistenti.
- piano economico-finanziario;
- cronoprogramma della realizzazione degli interventi programmati, con scansione semestrale degli step;
- descrizione della situazione finale prevista con particolare riferimento agli aspetti economici aziendali, qualitativi delle produzioni ed ambientali.

Per quanto riguarda gli investimenti strutturali e le dotazioni, si fa riferimento ai limiti ed ai vincoli previsti dalle OCM, applicando quanto previsto nello specifico allegato del presente bando.

Qualora il piano aziendale preveda investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, a norma dell'art. 26, par. 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno al primo insediamento può essere concesso per tali investimenti a condizione che venga conseguita la conformità al requisito entro 36 mesi dall'insediamento.

Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione da parte del beneficiario per non più di una volta nel triennio, fermo restando il rispetto delle condizioni iniziali di ammissibilità.

Nel corso di tale periodo l'autorità competente dovrà effettuare almeno un accertamento intermedio volto a verificare lo stato di attuazione del piano aziendale e, in caso di gravi ritardi o inadempienze, può procedere alla revoca del premio.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13, par. 3, del regolamento CE n. 1974/2006 il giovane insediato dovrà dimostrare all'autorità competente, al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione di concedere il sostegno, di aver completato il piano aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli investimenti previsti nella domanda d'aiuto ai sensi della misura 121 (obbligatoria).

13.6 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste all'allegato "A" paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il giovane agricoltore che s'insedia e beneficia dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- a conseguire, se non possedute, le competenze e conoscenze professionali in campo agricolo come definite al paragrafo 13.2.4 al più tardi entro tre anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno;
- a completare, al massimo entro tre anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno, il piano aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli investimenti previsti nella domanda di aiuto ai sensi della misura 121 (obbligatoria);
- a sviluppare le attività aziendali così da garantire, a regime, un reddito netto aziendale sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato;
- a proseguire nella gestione dell'azienda e a rimanere iscritti al regime previdenziale agricolo per un periodo di almeno cinque anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

13.6.1 Cause d'esonero dagli impegni

Il giovane agricoltore beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti all'allegato "A" paragrafo 3.2.4 sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il giovane agricoltore o, nel caso d'impedimento, chi ne fa le veci, dovrà far pervenire al Responsabile di misura individuato all'articolo 4 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

13.7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie, relative agli insediamenti avvenuti durante il corso di un anno solare verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i primi 90 giorni dell'anno successivo¹².

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito delle domande per le quali è stata assunta la decisione di ammissibilità all'aiuto. Nella graduatoria verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteria di selezione	Indicatore
<i>Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 40 punti)</i>	
- Età anagrafica del proponente	Data di nascita (parametro inversamente proporzionale all'età : 40-età' proponente) ¹³
- Pari opportunità	6 punti per beneficiario donna
- iscrizione al regime previdenziale agricolo	0,5 punti per ogni mese di iscrizione fino ad un massimo di 12 punti

¹² Ad esempio, per la graduatoria 2009 verranno prese in considerazione le domande di giovani insediati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

¹³ Se il proponente, per ipotesi, ha 25 anni i punti assegnati saranno $15=40-25$

Criteri di selezione	Indicatore
<p><i>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 60 punti)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Localizzazione territoriale (fino ad un massimo di punti 5) - Valore dell'investimento (fino ad un massimo di punti 10) - Incremento valore aggiunto lordo (fino ad un massimo di punti 10) <p>Caratteristiche del programma di investimento (fino ad un massimo di punti 30):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione d'innovazioni (fino a punti 3) • Qualificazione delle produzioni (fino a punti 3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie aziendale prevalente in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 5 punti - Superficie aziendale prevalente in aree caratterizzate da svantaggi naturali delle aree rurali intermedie 2 punti <p>1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>1 punto per ogni 0,2% di incremento</p> <p>valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>Prodotti di qualità/produzione aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ≤ 50% 1 punto; > 50% < 100% 2 punti; = 100% 3 punti
<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento aspetti ambientali dell'attività (fino a punti 9) • Aumento o mantenimento dell'occupazione (fino a punti 3) • Adeguamento a requisiti comunitari di nuova introduzione (fino a punti 3) • Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti (fino a punti 3) • Miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere animale (fino a punti 3) • Riconversione e ristrutturazione produttiva (settore del tabacco) (fino a punti 3) - Eventuale durata dell'impegno oltre quello minimo previsto (fino ad un massimo di punti 5) 	<p>Risparmio energetico o produzione d'energia da fonti rinnovabili (in MW): 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 3 punti¹⁴</p> <p>Risparmio idrico (in m³): 1 punto ogni 100m³/anno risparmiati fino ad un massimo di 2 punti¹⁵</p> <p>Valore investimenti ambientali (in euro) 1 punto ogni 50.000 Euro di investimento fino ad un massimo di 2 punti</p> <p>Superficie a pratiche ecosostenibili (ha) ≤ 50% 1 punto; > 50% 2 punti</p> <p>1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata¹⁶</p> <p>valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>1 punto per chi si impegna per 6 anni 3 punti per chi si impegna per 7 anni 5 punti per chi si impegna per 8 anni</p>
<p><i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i> A parità di punteggio si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (priorità al più giovane)</p>	

Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non liquidate per carenza di fondi, verranno collocate nella graduatoria degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi saranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

Le domande per le quali non sarà formalizzata la relativa richiesta di inserimento nelle graduatorie successive verranno considerate rinunciate, e quindi non potranno più essere prese in considerazione ai fini della concessione degli aiuti.

13.8 - INTENSITÀ DELL'AUTO E/O IMPORTO E DIFFERENZE APPLICATE

¹⁴ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \times 24 \times 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \times 1 = 2,19$)

¹⁵ Il calcolo del risparmio idrico è fatto sulla scorta della portata della rete idrica aziendale pre e post investimento

¹⁶ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

Il sostegno all'insediamento potrà essere erogato, a richiesta del giovane insediato, nelle seguenti forme:

- a) come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40.000,00
- b) in forma mista che preveda una quota del 50 % come premio fino ad euro 20.000, e un ulteriore quota del 50% non superiore a 20.000 euro, come abbuono di interessi.

Ai fini del calcolo dell'ammontare dei contributi concedibili vengono considerate le spese che il giovane insediato intende sostenere per realizzare il piano aziendale di cui al paragrafo 13.5.

L'ammontare del contributo concedibile sotto forma di premio è pari al 40% della spesa totale prevista per la realizzazione degli investimenti ai sensi della Misura 121 fino al massimo concedibile di 20.000 Euro¹⁷.

Il contributo in conto interessi è calcolato sulla base delle spese che il giovane intende sostenere per finanziare la quota privata degli investimenti domandati ai sensi della misura 121 oltre a tutte le altre spese che il giovane intende sostenere per la realizzazione del piano aziendale di cui al paragrafo 13.5. non incluse nella domanda ai sensi della misura 121, quali: acquisto di mezzi tecnici, dotazioni aziendali o realizzazione di strutture. Per finanziare tali spese il giovane attiva una operazione di finanziamento sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo di anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto. L'operazione deve risultare contratta successivamente alla data del primo insediamento e comunque entro e non oltre il 31.12.2013, ed il relativo piano di ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure di attuazione e comunque non oltre il 30.06.2014, ciò allo scopo di permettere il pagamento entro il 31.12.2015, termine ultimo per i pagamenti a valere sul corrente periodo di programmazione.

13.9 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti avviene secondo quanto di seguito specificato:

Il premio di primo insediamento, preventivamente quantificato, con le modalità illustrate nel precedente paragrafo, sulla base di quanto dichiarato in domanda, viene liquidato ai giovani agricoltori utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

Il contributo sotto forma d'abbuono d'interessi, calcolato, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, come illustrato all'art. 18 paragrafo 18.4.1, viene liquidato al giovane successivamente alla presentazione del piano di ammortamento.

La liquidazione è subordinata alla presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente accesa a favore dell'Organismo pagatore (AGEA-OP) per un ammontare corrispondente al 110% del premio e del contributo in conto interessi attualizzato.

La fidejussione deve avere scadenza di almeno sei mesi successivi al tempo previsto per la realizzazione del piano aziendale e deve essere tacitamente rinnovata di tre mesi in tre mesi fino ad intervenuta liberatoria della Regione dell'Umbria successiva alla chiusura del procedimento amministrativo.

13.10 – REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE E DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA

Entro il termine specificato nel piano aziendale e comunque, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento CE n. 1974/2006, al più tardi entro tre anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno il giovane insediato dovrà dimostrare all'autorità competente di aver realizzato il piano aziendale ed aver effettivamente sostenuto le spese dichiarate.

La dimostrazione della realizzazione del piano aziendale e delle spese sostenute si ritiene prodotta correttamente se completa della seguente documentazione:

- a check list redatta dal responsabile del "fascicolo di domanda" con la quale il responsabile certifica:
 - l'esecuzione del piano aziendale é conforme alla proposta da domanda o, eventualmente, alla variante approvata.
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione del piano aziendale, la quantificazione del reddito netto aziendale e che lo stesso é sufficienza sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato;
 - la corrispondenza quali-quantitativa degli investimenti aziendali realizzati ai sensi della misura 121.
- b contabilità finale del costo del piano aziendale composta da:

¹⁷ Se l'investimento complessivo liquidabile ai sensi della misura 121 è 40.000 Euro il premio è $40.000 \cdot 40/100 = 16.000$ Euro, se l'investimento complessivo è 150.000 Euro il premio è $150.000 \cdot 40/100 = 60.000$ ridotto a 20.000 importo massimo concedibile

- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nel piano aziendale comprendente le descrizioni degli stessi per ciascuna voce di spesa, il prezzo effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro.
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
- estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite
- copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.

In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

In presenza di documentazione regolare e di una spesa sufficiente a giustificare i contributi liquidati il Servizio competente potrà procedere allo svincolo della fideiussione.

Nel caso in cui venga accertata a consuntivo una spesa inferiore a quella domandata il Servizio competente ricalcola i contributi spettanti sotto forma di premio e sotto forma di concorso sugli interessi. In presenza di contributi liquidati in misura superiore a quanto spettante in base alla documentazione prodotta il Servizio competente avvia le procedure di recupero dell'indebito.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di tre anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno, la documentazione attestante la realizzazione del piano aziendale e le spese sostenute non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fideiussione.

13.11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" Paragrafo 3.2.1 Sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 5 del presente bando, vanno inviate **alla Regione dell'Umbria, Servizio Aiuti alle Imprese e alle Filiere del Sistema Agroindustriale, via Mario Angeloni 61 – 00124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione.

È fin da ora stabilito che il termine concesso all'Amministrazione per produrre la decisione individuale di concedere l'aiuto è di 18 mesi dalla data dell'insediamento.

I giovani agricoltori insediati nel corso del precedente periodo di programmazione, per cui era già stata presa una decisione individuale di concedere il sostegno entro 18 mesi dall'insediamento, ma non finanziati per mancanza di risorse, possono concorrere ai contributi previsti per la prima annualità della nuova programmazione, fermo restando che le condizioni di ammissibilità ed i requisiti previsti dal presente bando devono sussistere al momento della presentazione della formale richiesta di inserimento nella prima graduatoria di cui al presente avviso. La formale richiesta d'inserimento nella prima graduatoria si ritiene regolarmente presentata se corredata da una nuova domanda completa delle relative documentazioni inoltrata con le modalità previste dal presente bando.

13.12 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 112, il giovane agricoltore, oltre alle documentazioni custodite nel fascicolo aziendale di cui all'allegato "A" paragrafo 2.2 della DGR n. 392/08 deve conservare nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni:

Certificato o visura catastale dei terreni oggetto di impegno, anche se intestati a soggetto diverso dal richiedente. Il certificato o la visura debbono risultare rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Se scaduti, in alternativa alla acquisizione di nuova documentazione, i certificati possono essere integrati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non sono intervenute variazioni successive. Se del caso, il certificato catastale, dovrà essere integrato da idonea documentazione attestante la disponibilità dei terreni da parte del richiedente e la reale situazione dei terreni stessi: atti di compravendita, di donazione, di successione; atti o contratti di affitto, di usufrutto; decisioni di riconoscimento di proprietà per usucapione; domanda di variazione della qualità di cultura, tipo di frazionamento; ogni altro documento atto a comprovare il legittimo possesso dei terreni ed il loro attuale stato (i contratti, atti e documenti attestanti il titolo di possesso debbono risultare registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che

dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

- Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto a dimostrare, anteriormente alla scadenza del contratto originale, e comunque in sede di rendicontazione del piano aziendale, il possesso dei terreni sui quali mantenere l'impegno assunto;
- Per le società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ove la domanda non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, gli altri soci dichiarano di essere a conoscenza che il richiedente ha presentato o presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. CE n. 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale della Regione dell'Umbria, Misura Insediamento di giovani agricoltori, e che gli aiuti saranno pagati al richiedente stesso. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal rappresentante legale qualora disponga dei poteri di straordinaria amministrazione;
- Certificato di attribuzione della partita IVA;
- Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. ai sensi della Legge 27 dicembre 1996 n. 662 art. 2 comma 117;
- Attestato d'iscrizione al regime previdenziale agricolo, con riportati in giorni la durata dei periodi di contribuzione, se questi ultimi non sono presenti: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione della durata in giorni dei singoli periodi contributivi. Per i nuovi iscritti, richiesta di iscrizione nelle more dell'acquisizione della certificazione precedente.

Per le società semplici

- atto costitutivo

Per le società diverse dalle società semplici:

- Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. attestante la vigenza della società;
- Atto costitutivo e statuto
- Per le domande presentate dalle aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria l'ultimo bilancio approvato.

Ai fini del calcolo dei ricavi lordi aziendali e del risultato operativo (paragrafi 12.12 e 12.13), per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale, per i beneficiari che intendono sommare ai redditi Lordi Standard altri redditi di cui ai punti b), c), d) ed e) e che intendono documentare i costi :

- fatture o scontrini fiscali;
- dichiarazione annuale dei redditi;
- dichiarazioni a fini contributivi presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- registro dei beni ammortizzabili con indicazione del valore d'acquisto.

La presenza e conformità della documentazione di cui al presente articolo, custodita nel "fascicolo di domanda", è verificata dal responsabile del fascicolo e certificata con apposita check list, che attesta la completezza e la conformità della documentazione presentata ai fini degli adempimenti di cui alla vigente normativa, e la corrispondenza di tutte le informazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati, rispetto alla documentazione contenuta nel "fascicolo della domanda". Tale check list dovrà essere presentata, con le medesime modalità previste per la domanda.

La check list non può considerarsi sostitutiva dei documenti che non sono presenti nel "fascicolo della domanda" all'atto della presentazione della domanda e/o che siano incompleti o irregolari.

13.13 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della Sezione Imprenditoria giovanile e femminile il responsabile del procedimento.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi dell'allegato "A" paragrafo 3.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 16 aprile 2008, vengono individuate le seguenti fasi del procedimento:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo
- 3) Concessione/diniego e predisposizione ed invio elenco di liquidazione del premio
- 4) Presentazione e verifica del piano di ammortamento;
- 5) Quantificazione del contributo sugli interessi
- 6) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione contributo sugli interessi
- 7) Controlli in loco
- 8) Rendicontazione e verifica del piano aziendale
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono svolte dal Responsabile di misura. Il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale è il Responsabile della Sezione Imprenditoria giovanile e femminile.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a premio e del contributo in conto interessi;
- c) della data di conclusione del piano aziendale.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento è, inoltre, notificata la concessione del sostegno sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura.

Nel caso in cui il giovane abbia richiesto di usufruire dell'aiuto in forma mista il Responsabile della misura, sulla scorta degli importi indicati dal Servizio ARUSIA competente per l'istruttoria delle domande ai sensi della misura 121, provvede ad autorizzare il pagamento del premio ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA. L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda la presentazione del piano di ammortamento per l'operazione di finanziamento sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo di anni 15) contratto dal giovane con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto. L'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento del contributo in conto interessi é affidata al responsabile del procedimento che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle inammissibilità parziale o totale degli importi domandati come contributi in conto interesse. Una volta verificata la regolarità ed ammissibilità del piano d'ammortamento il responsabile del procedimento provvede alla quantificazione del contributo in conto interessi attualizzato calcolato con le modalità descritte al paragrafo 15.8 (fase 5).

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile del procedimento responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato della verifica del piano d'ammortamento. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna rendicontazione del piano di ammortamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale della documentazione prodotta;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione, della rispondenza degli importi richiesti con quelli autorizzati, della conformità della documentazione di supporto;

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione del contributo in conto interessi attualizzato indicando:

- a) la congruità del piano di ammortamento rispetto alla spesa autorizzata;
- b) l'importo del contributo in conto interessi attualizzato da liquidare.;

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale del piano di ammortamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione degli importi non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni del contributo in conto interessi ammissibile, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 4 e 5 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singolo piano di ammortamento pervenuto.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento responsabile per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento del contributo in conto interessi ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA. L'Organismo Pagatore AGEA é responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura é responsabile dei controlli in loco di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile di misura individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Responsabilità per la fase 8:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 8 riguarda la verifica del piano aziendale realizzato dal giovane insediato. L'istruttoria amministrativa per la verifica del piano aziendale realizzato è affidata al responsabile del procedimento che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica del piano aziendale, conformità e regolarità delle operazioni, alla ammissibilità delle spese documentate o l'eventuale inammissibilità parziale o totale degli importi rendicontati. Una volta verificata la regolarità e completezza del piano aziendale realizzato il responsabile del procedimento provvede alla quantificazione del premio e del contributo in conto interessi effettivamente spettanti in base alle spese effettivamente rendicontate.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile del procedimento responsabile della fase 8 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento responsabile individua il funzionario incaricato della verifica del piano aziendale che deve essere diverso dal funzionario incaricato dell'istruttoria (fasi 1 e 2). Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascun piano aziendale assegnato, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la conformità del premio e del contributo liquidati indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale delle spese computabili ai fini del calcolo del contributo;
- c) risultanze della visita *in situ* ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale delle spese rendicontate e con la revocatoria parziale o totale dell'aiuto liquidato (nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per la fase 8 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di documentazioni incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure.

Una volta esaurite le fasi istruttorie della fase 8, il Servizio ARUSIA responsabile provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola rendicontazione del piano aziendale pervenuto.

Sulla base delle risultanze delle verifiche del responsabile del procedimento il Responsabile di misura provvede allo svincolo della polizza fidejussoria o, in caso di inammissibilità parziale o totale, al recupero delle somme indebitamente liquidate anche mediante escussione della fidejussione.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

13.14 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data d'inizio, la durata ed i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Ricezione delle domande di aiuto	Data insediamento	Entro 90 giorni dall'insediamento	Responsabile Sezione imprenditoria giovanile e femminile	Verifica ricevibilità
Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto	giorno successivo alla presentazione	30		Verbale istruttorio Richiesta regolarizzazione
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 45		Proposta d'ammissibilità / inammissibilità dell'aiuto
Graduatoria concedibilità, inammissibilità, irricevibilità.	Data determinazione ammissibilità / esclusione	30 Luglio anno successivo all'insediamento	Responsabile di misura	Determina ammissibilità / esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Nota A.R. concessione, diniego
Acquisizione e istruttoria domande pagamento anticipi	Giorno successivo presentazione domanda	15	Responsabile Sezione imprenditoria giovanile e femminile	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10	Responsabile di misura	Elenco liquidazione
Esecuzione pagamento anticipo premio	Giorno successivo ricezione elenco di liquidazione	45	AGEA	Accredito anticipo
Presentazione e verifica del piano di ammortamento e istruttoria domanda di pagamento conto interessi	Giorno successivo invio piano di ammortamento	30	Responsabile Sezione imprenditoria giovanile e femminile	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento contributo in conto interessi	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10	Responsabile di misura	Elenco liquidazione
Esecuzione pagamento premio conto interessi	Giorno successivo ricezione elenco di liquidazione	45	AGEA	Accredito pagamento
Rendicontazione e verifica del piano aziendale e istruttoria domanda di pagamento finale	Giorno successivo invio piano e domanda di pagamento	60	Responsabile Sezione imprenditoria giovanile e femminile	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldo finale e svincolo fidejussione / recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10	Responsabile di misura	Elenco liquidazione autorizzazione svincolo/recupero
Esecuzione pagamento saldo e svincolo fideiussione/recupero	Giorno successivo ricezione elenco di liquidazione	45	AGEA	Accredito pagamento svincolo/recupero

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora siano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

CAPO III
Disciplinare della Misura 1.2.1
Ammodernamento delle aziende agricole
Art. 14
(Norme d'attuazione della misura)

14.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Misura intende favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Rurale:

- 1.1 - Favorire l'ammodernamento aziendale finalizzato al miglioramento e consolidamento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali;
- 1.2 - Incentivare l'aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali e l'introduzione di strumenti e forme di accordi "di filiera" finalizzati ad una migliore distribuzione lungo la catena del valore;
- 1.9 - Favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole con l'inserimento stabile di giovani professionalizzati

In un contesto internazionale globalizzato e dove il protezionismo interno diminuisce progressivamente, diventa indispensabile accrescere la competitività del settore agricolo attraverso un costante ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento globale, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze territoriali e strutturali e con le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra indicati, è necessario conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- miglioramento del reddito degli agricoltori;
- miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
- sviluppo di nuove strategie d'impresa attraverso l'uso ottimale dei fattori di produzione, l'introduzione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati;
- ottimizzazione di un elemento centrale come le produzioni di qualità e di nicchia ovvero favorendo lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- sviluppo di elementi di diversificazione con particolare riferimento alla introduzione diretta nel mercato delle produzioni agricole, anche trasformate in azienda, l'utilizzo di prodotti organici, le produzioni no-food e delle piante coltivate a fini energetici, tutti finalizzati anche al miglioramento della condizione ambientale;
- sviluppo o mantenimento dell'occupazione anche favorendo gli investimenti realizzati da giovani agricoltori, nonché aumento del livello di sicurezza degli addetti;
- miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro, favorendo il processo di adeguamento alle relative disposizioni normative.
- orientamento a riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle esigenze del mercato (es. settore del tabacco).

14.2 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

14.2.1 Requisiti comunitari obbligatori

In relazione ai requisiti comunitari di nuova introduzione, si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005.

Per gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in applicazione della Direttiva nitrati n. 91/676/CE, possano beneficiare delle deroghe previste le aziende agricole umbre, a seguito dell'approvazione della DGR n. 1201/2005 (decorrenza dall'11/11/2006). Pertanto il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione di interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi e cioè fino all'10/11/2009.

Per gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), riferiti ad una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe). Il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). Il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 recepisce i contenuti generali della direttiva demandando alle regioni l'onere della predisposizione dei calendari e della modulistica per gli utilizzatori finali. La Regione Umbria con DGR n. 1725 del'11/10/2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 51 dell'8/11/2006, da attuazione alla suddetta disposizione e pertanto dalla data di pubblicazione decorrono gli obblighi previsti da tale direttiva nel territorio regionale. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari

per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 07/11/2009.

In relazione agli aspetti igienico sanitari della produzione, i riferimenti che interessano lo specifico settore sono contenuti nel cosiddetto "pacchetto igiene" costituito dai Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006. Tenute in debita considerazione le effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie produttive, si prevede, fino al 31/12/2008, il sostegno con la presente misura, dell'adeguamento alla norma in argomento per gli imprenditori agricoli che conducono aziende che producono prodotti tipici locali.

Nessuna deroga oltre tale data è concessa ai giovani agricoltori.

Relativamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti, ferma restando la presentazione della documentazione probatoria prevista al paragrafo "condizioni di ammissibilità" della presente misura, le procedure di implementazione della misura dovranno prevedere un livello minimo di controlli da parte delle competenti autorità (ASL, ARPA) su segnalazione dell'Autorità di Gestione.

14.2.2 Rispetto della condizionalità¹⁸

Si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità cui si fa riferimento nell'ambito del presente programma corrispondono esattamente a quelli previsti dal Reg. CE n. 1782/03, secondo le modalità applicative stabilite a livello nazionale, dal Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 e recepite a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 26 febbraio 2007.

Per l'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2007, il MIPAF ha predisposto il decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006, che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15.12.2005, allo scopo di fornire alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme. Detto decreto ministeriale, pertanto, comprende sia gli impegni obbligatori per gli anni 2005/2006, sia i nuovi impegni che decorrono dal 1° gennaio 2007.

A partire da quest'ultima data, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme così come definiti dalle Regioni e Province Autonome in recepimento di quanto stabilito negli allegati 1 e 2 al DM n. 12541 del 21.12.2006 e nel D.M. 13286 del 18 Ottobre 2007.

Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale, la Regione ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali, definendo, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 26.2.2007, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti relativi ai criteri di gestione obbligatori (CGO) descritte nell'allegato 1 ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) descritte nell'allegato 2 della citata delibera regionale.

Detti allegati 1 e 2 riportano il recepimento nazionale e regionale e descrivono gli impegni obbligatori applicabili nella Regione Umbria per ogni singolo Atto e Norma a livello di azienda agricola

14.2.3 Dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento

In coerenza con i fabbisogni che emergono dall'analisi delle principali filiere produttive descritte al paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", risultano necessari e giustificati tutti gli investimenti nelle imprese agricole di cui alla misura "ammodernamento delle aziende agricole - 121" (art. 20, b, i) del regolamento CE n. 1698/2005) sintetizzati nella seguente tabella:

Priorità

alta	media	bassa	non pertinente
XXXX	XXX	XX	X

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	forestale	Agro-energ.
NOTE			Rspetto complementarietà OCM	Rspetto complementarietà OCM	Rspetto complementarietà OCM	condizione del possesso delle quote					
Costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione e commercializzazione se in locali non separati	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XXX
Realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse	XX	XXXX	XXX	XXX	XXXX	X	X	X	XX	XXXX	XXXX
Strutture impiantistica per la produzione dell'energia a partire da fonti agroforestali rinnovabili	XXX	XXXX	XXXX	XX	XX	X	X	XXX	X	XXXX	XXXX

¹⁸ Solo per la realizzazione di impianti arborei con turnazione del taglio inferiore al quinquennio (SRF)

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Ortofrutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	forestale	Agro-energ.
Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X	XX	XX
Invasi aziendali di accumulo idrico nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde.	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	X	X	X
Miglioramenti e sistemazioni fondiari finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX
Acquisto dotazioni aziendali finalizzato riduzione costi, logistica aziendale, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, miglioramento qualità e innovazione, trasformazione prodotti aziendali, salute consumatori	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Acquisto di materiale seminale ed embrioni di elevato livello genetico	X	X	X	X	X	XXXX	XXXX	X	X	X	X

14.2.4 Complementarietà tra gli obiettivi della misura 121 e le OCM

Gli interventi previsti dal presente programma sono coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno d'alcune OCM. Al fine di consentire ai sensi dell'art. 5 paragrafo 6 del Reg CE 1698/2005, la possibilità di sostenere gli interventi attuabili nell'ambito del PSR e che trovano sostegno anche nelle rispettive OCM, è necessario individuare precisi criteri di "demarcazione" onde evitare che un beneficiario riceva, per una determinata operazione, aiuti da più fonti di finanziamento (FEAGA e FEASR) mediante la presenza di un "doppio sportello"

Si riportano di seguito i settori regolamentati dalle OCM per le quali è richiesta la deroga, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 6 del Reg CE 1698/2005, per potere sostenere gli interventi da parte del presente programma.

OCM Ortofrutta.

Alle imprese aderenti ad Organizzazioni di produttori (O.P.) extraregionali, per le tipologie d'intervento sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1182/2007, non può essere concesso il sostegno nell'ambito delle misure del PSR. Si prevede di intervenire per operazioni non previsti dai Programmi Operativi ovvero in caso di esaurimento dei fondi recati dai programmi stessi. Tale condizione sarà attivata, previa comunicazione ai servizi della Commissione.

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del PSR 2007-2013, venissero a realizzarsi anche in Umbria OP nel settore ortofrutticolo, per le tipologie di intervento sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1182/2007, non può essere concesso il sostegno nell'ambito delle misure del PSR. Il criterio di demarcazione sarà determinato secondo gli stessi criteri e modalità previsti per le OP extraregionali.

Il controllo che un beneficiario non può ricevere l'aiuto per una data operazione da più forme di sostegno, è assicurata mediante il controllo:

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazioni di produttori, sulla base degli elenchi dei produttori aderenti, forniti dalle stesse con cadenza almeno annuale;
- del controllo incrociato sulla documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con eventuali Programmi operativi da parte del produttore aderente al fine di evitare duplicazione del sostegno;
- della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

OCM vitivinicola.

La misura non finanzia azioni previste nei piani di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti finanziati ai sensi del Reg. CE 1493/99 (riconversione varietale, diversa collocazione o reimpianto dei vigneti; miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti).

Sono ammissibili le azioni supplementari a favore d'aziende e per il sostegno alla filiera a valle della vigna (es: *azioni di miglioramento fondiario esclusi i reimpianti, acquisto macchine aziendali, sostegno ai sistemi di qualità ecc*).

La verifica che un beneficiario riceva il sostegno solo da una forma di sostegno è garantita dall'OP che gestisce i pagamenti relativi sia ai programmi di ristrutturazione viticola che alle pertinenti misure del PSR.

OCM Olio d'oliva.

Il Regolamento (CE) 865/2004 ed il Regolamento (CE) 2080/2005 come attuati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 gennaio 2006 non finanziano progetti che riguardano una singola azienda per tipologie di investimento previste dal presente PSR.

Per questo si prevede che la misura 121 intervenga nelle aziende agricole per tutte le tipologie d'azioni, garantendo che gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere

collettivo da realizzare su iniziativa delle OOPP mentre gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell'ambito dei PSR.

OCM Tabacco.

Non possono accedere al sostegno della misura 121, i produttori agricoli titolari di progetti approvati a valere sul fondo comunitario sul tabacco. Il sostegno della misura 121 potrà essere attivato, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, solamente dopo l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal suddetto Fondo. La verifica della complementarietà tra il sostegno recato dalla specifica organizzazione comune dei mercati e dal PSR è assicurata dall'Organismo Pagatore.

OCM Zucchero.

In conformità al Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero ed al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, in caso d'esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero", ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, il sostegno della misura 121 può essere accordato anche agli imprenditori agricoli definiti "ex bieticoltori", cioè quelli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietole con Società Produttrici¹⁹ (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso, i beneficiari del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, possono accedere al sostegno recato dalle misure del PSR per le tipologie di intervento non previste dal suddetto Programma.

La verifica della complementarietà tra il sostegno recato dal Programma nazionale di ristrutturazione e dal PSR sarà assicurata dall'OP, responsabile dei pagamenti relativi sia alle misure del PSR che del Programma nazionale di ristrutturazione.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo, i richiedenti l'aiuto previsto dalla misura 121 del PSR per l'Umbria 2007/2013, dovranno dichiarare espressamente di non trovarsi nella condizione di ex bieticoltore secondo la definizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 5/05/2008 di approvazione del "Piano d'Azione regionale per la Ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" e precisamente:

- per ex bieticoltori s'intendono gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto (anche tramite intermediari) contratti di fornitura di barbabietola, per una superficie di almeno 0,5 Ha, con società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione
- antecedenti la chiusura dell'impianto e per le produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale termine potrà essere esteso a cinque qualora per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento.

Carni bovine.

Il sostegno della misura 121 è compatibile con l'OCM carni bovine.

Ovini e caprini.

Il sostegno della misura 121 è compatibile con l'OCM ovini caprini.

Apicoltura.

Qualora un operatore sia titolare di una domanda approvata ai fini del programma apistico di cui al Regolamento (CE) 797/2004, l'accesso dello stesso al sostegno recato dal Regolamento (CE) 1698/2005 è consentito solo per quegli interventi/operazioni non previste nel programma apistico ovvero in caso di esaurimento dei fondi disponibili del programma stesso, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, al momento della presentazione della domanda d'aiuto ai sensi della misura 121, di non avere mai presentato domanda di aiuto di pertinenza del regime di sostegno del programma apistico nazionale ovvero di avere presentato, per la stessa operazione, domanda di aiuto ma non essere stati finanziati per carenze di fondi. A tal fine l'OP, assicurerà un controllo sia in fase di ricevibilità della domanda che prima del pagamento finale.

Latte e prodotti lattiero caseari.

La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero casearia sono ammissibili qualora non determinano il superamento del quantitativo di riferimento stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, disponibile al momento della presentazione della domanda. Al riguardo, coloro che sono oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli non potranno accedere alle misure previste dai PSR".

14.3 - ZONE D'INTERVENTO

¹⁹ anche tramite intermediari

La misura opera sull'intero territorio regionale. Relativamente alla concentrazione territoriale, come già evidenziato nel paragrafo 3.1.2 lettera b) del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", gli investimenti a favore delle diverse filiere verranno sostenuti come riportato nella tabella seguente:

	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	forestale	Agro-energ.
A.R. con problemi complessivi di sviluppo	X	XX	XX	XXX	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
A.R. intermedie	XXXX	XXX	XXX	XX	XXXX	XXX	XX	XXX	XXX	XX	XXX

Legenda: XXXX=intervento esclusivo; XXX=intervento prioritario; XX=intervento subordinato; X=non si interviene

Per quanto riguarda il settore del tabacco, le operazioni, tra quelle sopra elencate, saranno per le imprese delle sole aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

14.4 - BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell'art. 2135 del C.C. Per quanto attiene il settore dell'apicoltura, il sostegno è corrisposto anche alle imprese non titolari di terreni ma in possesso di regolare partita IVA e almeno 50 alveari.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- essere titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- essere titolari di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- essere iscritti al registro delle imprese della CCIAA;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;

14.5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

Il sostegno previsto dalla presente misura è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e immateriali che:

- a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;
- b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- c) consentano il conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla presente misura

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato come indicato ai paragrafi 12.12 e 12.13 del presente bando).

Per dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale, redatto utilizzando la modulistica di cui all'allegato1 del presente bando, comprendente almeno:

- una descrizione della situazione aziendale comprensiva dei dati economici relativi alla dimostrazione della situazione in termini di Risultato Operativo;
- una descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- una descrizione degli indicatori finanziari, economici, ambientali e sociali che evidenzino gli impatti attesi a seguito della realizzazione degli investimenti con particolare riguardo per quelli che garantiscono il miglioramento del rendimento globale dell'azienda con particolare riguardo al miglioramento del Risultato Operativo;
- una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla misura.

Per dimostrare che gli investimenti realizzati sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali, il richiedente:

- ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento della sua presentazione, deve sottoscrivere uno specifico impegno circa l'obbligo a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- in sede di richiesta di accertamento finale della regolare esecuzione degli investimenti è obbligato a presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta osservanza del rispetto di tali normative che verrà specificata negli avvisi pubblici inerenti l'implementazione della misura.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione come individuati al successivo paragrafo, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere

adempiti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

La misura può essere attuata sulla base di progetti individuali o di progetti integrati nell'ambito del "Pacchetto giovani". Ai sensi dell'art. 13, par. 5, le domande presentate come pacchetto "Integrazione per l'imprenditoria giovanile", l'approvazione della domanda di sostegno al primo insediamento comporterà anche l'obbligo d'approvazione del sostegno per la domanda ai sensi della misura 121, a condizione che rispetti tutte le condizioni d'ammissibilità. Nel caso in cui sussistano le condizioni particolari di cui all'art. 13 par. 4.1, l'obbligo d'approvazione del sostegno per la domanda ai sensi della misura 121 presentata da una società nell'ambito della quale si insedia uno o più giovani, è limitato al volume massimo di investimenti come determinato al paragrafo 14.8, proporzionale alla quota che il giovane/i giovani insediati possiede/no all'interno della società²⁰.

14.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Con riferimento alle priorità d'intervento individuate per i vari comparti produttivi, al paragrafo 14.2.3, le spese ritenute ammissibili al sostegno per i diversi settori produttivi sono quelle relative alle seguenti operazioni:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione, commercializzazione se in locali non separati;
- b) realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse;
- c) strutture per la produzione dell'energia a partire da fonti agroforestali rinnovabili per utilizzazione aziendale e commisurata ai fabbisogni aziendali;
- d) realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici;
- e) invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di distribuzione nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, tutti finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde
- f) miglioramenti e sistemazioni fondiari finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio;
- g) acquisto dotazioni aziendali finalizzato alla riduzione dei costi, alla logistica aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, al miglioramento della qualità e all'innovazione, alla trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consumatori.

Le macchine e attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con particolare riferimento alle macchine agricole²¹, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, la macchina dovrà essere dotata di marcatura CE, di targhetta d'identificazione e di certificato d'omologazione e conformità alle norme CE attestante che la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), EN (europee), ISO (internazionali) relative agli aspetti di sicurezza.

Sono altresì ammissibili le seguenti spese correlate direttamente alle operazioni, tra quelle sopra elencate, previste dal progetto:

- spese per l'acquisizione della certificazione di prodotto e processo (ISO/UNI, ecc.);
- spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- spese per l'acquisto di brevetti e licenze.

Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelle elencate alle lettere da a) a g) e potranno essere riconosciute fino ad un massimo del 25% del costo delle operazioni.

Sono altresì ammissibili spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelle sopra elencate alle con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti immobiliari (lettere da a) ad f))
- fino ad un massimo del 5% per spese relative ad investimenti mobiliari (lettera g).

²⁰ Ad esempio, nel caso di un giovane che si insedia nell'ambito di una società e ne possiede una quota del 20%, il volume massimo degli investimenti in priorità è pari al 20% dei ricavi aziendali calcolati come al paragrafo 12.12 moltiplicati per 20. Se gli investimenti proposti nel piano aziendale della società superano tale quota, la parte eccedente, non finanziata in priorità, verrà collocata nella graduatoria ordinaria in base al punteggio spettante, fermo restando l'obbligo della realizzazione dell'intero piano di investimenti al fine di accedere anche agli aiuti di cui alla misura 112.

²¹ macchine semoventi, comprendenti:

- a) trattrici agricole: macchine a motore ad almeno 2 assi, disposte per traino attrezzi;
- b) macchine operatrici agricole: 2 o più assi, munite di apposite attrezzature;
- c) macchine operatrici agricole ad 1 asse: munito di carrello separabile con massa inferiore a 0,7 t.

- macchine trainate, comprendenti:

- a) macchine operatrici agricole: macchine destinate ad eseguire specifiche operazioni colturali trainate da trattrici;
- b) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico, trainate da trattrici, di peso inferiore a 1,5 t.

Entro tali massimali è riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% del volume d'investimenti domandati per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione della domanda completa della relativa documentazione.

Per il settore del tabacco saranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle unità esistenti, sempre che gli investimenti siano giustificati dal piano aziendale che dovrà dimostrare le effettive necessità di adeguamento dei centri aventi come scopo la riduzione dei costi, il risparmio energetico e la riduzione della emissione in atmosfera di inquinanti, nonché la riconversione verso sistemi di cura che migliorino qualitativamente le caratteristiche chimico-fisiche del tabacco essiccato.

Per le aziende tabacchicole che abbandonano la produzione del tabacco e riconvertono la propria azienda verso altre produzioni agricole, le operazioni sostenibili prioritariamente saranno quelle relative a:

- costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione, commercializzazione se in locali non separati;
- realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse;
- acquisto dotazioni aziendali finalizzato alla riduzione dei costi, alla logistica aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, al miglioramento della qualità e all'innovazione, alla trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consumatori.

Nel caso in cui il piano di miglioramento preveda investimenti volti ad incrementare le superfici irrigate, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se sottesi ad interventi previsti nei comprensori d'intervento degli invasi artificiali prioritariamente di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanova sul Fiume Chiascio, ovvero volti alla razionalizzazione nell'utilizzo delle acque e risparmio idrico in misura pari al 25%. In tutti i casi il piano dovrà dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva acque (Direttiva 2000/60/CE, art. 4 par. 7 e art. 5).

In presenza di investimenti relativi a produzioni sottoposte ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se i beneficiari sono in grado di dimostrare il rispetto di tali vincoli e limitazioni (possesso quote di produzione e diritti).

Si precisa che tutti i progetti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, potranno essere sostenuti esclusivamente se i relativi impianti sono commisurati alle esigenze energetiche dell'impresa e fino ad un massimo di 1MW.

A tale proposito potranno essere sostenuti anche impianti arborei con turnazione del taglio inferiore al quinquennio (SRF). In tutti i casi, al fine di avere garanzie circa l'assenza di possibili conseguenze ambientali legate alla biodiversità, alla protezione del paesaggio e delle risorse naturali (acqua e suolo), gli impianti arborei SRF potranno beneficiare dell'aiuto esclusivamente in presenza di richiedenti che rispettano, nelle proprie aziende, i requisiti obbligatori previsti dalla "condizionalità" (articoli 4 e 5 e allegati III e IV del regolamento CE n. 1782/2003 e requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari).

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

- a) gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario;
- b) le spese per l'acquisto di terreno in misura superiore al 10% dell'investimento complessivo
- c) spese per l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- d) le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- e) i semplici investimenti di sostituzione;
- f) impianti ed attrezzature usati²²;

Per quanto riguarda gli investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, si fa riferimento al paragrafo 14.2.4 del presente bando riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR.

Non sono, inoltre, ammissibili investimenti per:

- interventi previsti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- opere di manutenzione ordinaria.

14.7- INTERVENTI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1999 N. 7

²² Come definiti nell'allegato alla nella DGR 392/08.

Le spese per gli investimenti aziendali nelle cooperative di conduzione, ammessi ai sensi della Legge Regionale n. 7/99, sono riconosciute ammissibili ai sensi del presente bando, nel rispetto dei limiti e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente.

14.8 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Il limite minimo d'investimento ammissibile è 15.000 euro.

La spesa massima ammissibile è commisurata al ricavo lordo aziendale di cui al paragrafo 12.12 del presente bando. Il volume massimo d'investimento complessivo aziendale ammissibile è pari a venti volte il ricavo aziendale o al 40% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto, per i soggetti con obbligo di tenuta della contabilità ordinaria.

Il volume ammissibile di cui sopra, può essere incrementato di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato in azienda calcolato con le modalità definite al punto 12.8 del presente bando oltre le prime 2 ULU.

Ai fini del rispetto dei limiti di cui sopra, le spese per la realizzazione di impianti per la trasformazione dei prodotti aziendali e le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono computate al 50 per cento.

Nell'ambito dei sette anni d'operatività del programma, può essere accettata al massimo una domanda per beneficiario ogni due anni²³, per il complessivo limite massimo della spesa ammissibile sopraindicato.

14.9 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

Per gli investimenti di cui al paragrafo 12.6 dalla lettera a) alla lettera f) e lettera g) limitatamente agli impianti fissi per destinazione, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 50% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente nelle zone di all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE 1698/05;
- nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente in altre zone.

Per gli investimenti di cui al paragrafo 12.6 lettera g), relativamente alle macchine e attrezzature moduli, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 30% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente nelle zone di all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE 1698/05;
- nella misura massima del 20% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente in altre zone.

Tali limiti sono aumentati di 10 punti in presenza di domande presentate da giovani agricoltori.

Per gli investimenti mobiliari non fissi per destinazione ai fini della determinazione della zona per la quantificazione dell'aiuto vale il criterio della prevalenza delle superfici aziendali.

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento di quota del costo dell'investimento ammissibile realizzato ovvero di concorso attualizzato nel pagamento degli interessi in unica soluzione o in una forma mista tra le due tipologie indicate.

14.10 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto, ovvero dalla data di entrata in esercizio se successiva.

14.10.1 Cause d'esonero dagli impegni

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dall'allegato "A" paragrafo 3.2.4 Sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire al Responsabile di misura individuato all'articolo 3 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il

²³ Nel caso, ad esempio, un beneficiario presenti una domanda a settembre 2008 potrà presentare una nuova domanda solo a settembre 2010.

Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

14.11 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 4 paragrafo 4.2.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteria di selezione	Indicatore
Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)	
- Età anagrafica del proponente persona fisica, età del legale rappresentante o media delle età se più di uno nelle persone giuridiche	Classi di età: ≤ 40 anni 12 punti; > 40 ≤ 55 8 punti; > 55 ≤ 65 4 punti; > 65 1 punto
- Genere	8 punti per beneficiario donna (titolare o legale rappresentante)
Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 80 punti)	
- Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 5.2 lettera d del PSR (fino ad un massimo di punti 40) - Localizzazione dell'azienda (fino ad un massimo di punti 5)	- 40 punti ai progetti con priorità alta - 25 punti ai progetti con priorità media - 10 punti ai progetti con priorità bassa - Superficie aziendale prevalente in aree caratterizzate da particolari vincoli normativi (aree vulnerabili, aree protette) punti 5 -
- Partecipazione a progetti integrati aziendali (fino ad un massimo di punti 8)	Adesione ad una o più misure tra le seguenti: 1.1.1, 1.1.4, 1.2.4, 1.3.2, 2.1.4, 3.1.1: adesione a 3 o + misure 8 punti adesione a 2 misure 5 punti adesione a 1 misura 2 punti
- Caratteristiche del programma di investimento (fino ad un massimo di punti 27)	
• introduzione di innovazioni (punti 3)	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
• Qualificazione delle produzioni (punti 3)	Prodotti di qualità/produzione aziendale: ≤ 50% 1 punto; > 50% ≤ 75 % 2 punti; > 75% ≤ 100 % 3 punti
• Miglioramento aspetti ambientali e paesaggistici dell'attività (punti 6 – nel caso la somma dei punti risultante dai calcoli connessi al progetto risulti maggiore si riduce, comunque a 6 punti)	Risparmio energetico o produzione di energia da fonti rinnovabili (in MW): 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti ²⁴ Risparmio idrico (in m ³): 1 punto ogni 100m ³ /anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti ²⁵ Valore investimenti ambientali (in euro): 1 punto ogni 50.000 Euro di investimento fino ad un massimo di 6 punti Superficie a pratiche ecosostenibili (ha) ≤ 50% 3 punti; > 50% 6 punti
• miglioramento della qualità delle acque (punti 3)	Variazione bilancio lordo macronutrienti; variazione del

²⁴ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \times 24 \times 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \times 1 = 2,19$)

²⁵ Il calcolo del risparmio idrico è fatto sulla scorta della portata della rete idrica aziendale pre e post investimento

Criteri di selezione	Indicatore
	carico lordo unitario (Kg/ha) di azoto, fosforo: ≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti
• aumento o mantenimento dell'occupazione (punti 3)	1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata ²⁶
• adeguamento a requisiti comunitari di nuova introduzione (punti 3)	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
• miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti (punti 3)	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
• miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere animale (punti 3)	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
Criteri di preferenza a parità di punteggio	
A parità di punteggio sarà data preferenza ai proponenti più giovani (nel caso di persone giuridiche si prenderà in considerazione l'età del legale rappresentante)	

14.12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.1 sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 4 paragrafo 4.2 del presente bando, vanno inviate **all'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura, via Fontivegge 51 – 06124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini dei termini di cui all'art. 4 paragrafo 4.2 farà fede la data apposta sulla stampa della domanda inviata, debitamente sottoscritta e trasmessa tramite spedizione postale o presentata direttamente all'ARUSIA.

14.13 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 121, il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di produrle, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

I fascicoli devono contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone;
- c) atto costitutivo dell'azienda associata o dell'associazione temporanea d'impresa nei termini di cui al paragrafo 16.2 e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- d) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o se antecedenti ai sei mesi, apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- e) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- f) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 paragrafo 4.2, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- g) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- i) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07 Euro;

²⁶ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

- j) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
- k) certificato di iscrizione all'elenco regionale previsto dall'art. 8 par. 3 del Reg.to CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni per le aziende che praticano l'agricoltura biologica;
- l) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- m) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda";
- n) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- o) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- p) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;
- q) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- r) qualora il programma preveda investimenti che aumentano la capacità produttiva in settori per i quali è escluso l'aumento di tali capacità, documentazione dimostrativa dell'abbandono di capacità produttive equivalenti operati nella stessa azienda o in altre aziende del territorio regionale;
- s) nel caso di acquisto di beni immobili a norma del par. 12.3:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata di cui al par. 12.2, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

14.14 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto capitale o contributo in conto interessi.

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.3.2 delle "Procedure per l'attuazione" di cui alla DGR n. 392/08.

Il contributo in conto interessi è calcolato per l'operazione di finanziamento, sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo d'anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto, fatta dal beneficiario sulla base dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi presente della misura. L'operazione deve risultare contratta successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto e il relativo piano di ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure di attuazione per la rendicontazione del saldo.

Il calcolo dell'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, effettuato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare è calcolato in forma attualizzata, in equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi. In ogni caso l'importo del contributo sotto forma di concorso attualizzato non potrà superare l'equivalente contributo in conto capitale spettante.

Al piano d'ammortamento si applicano i tassi d'attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

14.15 – RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto, applicando una riduzione del contributo da liquidare dell'1% per ogni mese di ritardo.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
 - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- b contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullate con apposito timbro.
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciata dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.

- d) copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.
- e) disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- f) agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- g) planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo, non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di pagamento e avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi.

In presenza di fidejussione il Servizio competente potrà procedere alla liquidazione del saldo. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

14.16 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione Investimenti Aziendali** il responsabile del procedimento.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 499 del 12 maggio 2008, per la gestione della Misura 121, il Responsabile di Misura, delegato dall'Autorità di Gestione, si avvale del supporto operativo dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura ARUSIA per le fasi del procedimento individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione
- 3) Graduatoria, concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a contributo;
- c) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- c) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura. La mancata restituzione della copia della concessione debitamente sottoscritta entro 30 giorni dal ricevimento sarà considerata rinuncia tacita della domanda d'aiuto.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili come contributi in conto interesse.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che

cartacea. Tali piste debbono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento che deve essere diverso dal funzionario incaricato dell'istruttoria (fase 2). Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita *in situ* ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile di misura è responsabile dei controlli in loco di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile di misura individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

14.17 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta domande di aiuto	1 Luglio (prima attuazione) 1 Aprile o 1 Ottobre	15	ARUSIA	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	ARUSIA	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	giorno successivo fase precedente	45	ARUSIA	Verbale istruttorio Proposta di graduatoria
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	giorno successivo fase precedente	10	Responsabile di misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	15	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in loco	Prima della liquidazione		Responsabile di misura	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fideiussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Controlli ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni	Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli	Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

CAPO IV
Misura 1.2.3
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Art. 15
(Descrizione)

La Misura intende favorire in maniera rilevante il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Rurale:

- 1.1 Favorire l'ammodernamento aziendale finalizzato al miglioramento e consolidamento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali;
- 1.2 Incentivare l'aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali e l'introduzione di strumenti e forme di accordi "di filiera" finalizzati ad una migliore distribuzione lungo la catena del valore;
- 1.3 promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti processi o tecnologie agevolando l'accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e la loro diffusione e applicazione.

Meno diretto ma sicuramente d'importanza strategica nodale può risultare il contributo della misura al perseguimento dell'obiettivo specifico che si prefigge lo sviluppo di nuovi prodotti processi o tecnologie agevolando l'accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e la loro diffusione e applicazione.

L'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, elemento di base per la competitività delle imprese del settore, deriva dall'introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa nella filiera produttiva che agiscono sul contenimento dei costi e/o sulla diversificazione del prodotto, ma anche dalla introduzione di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno della filiera nella sua interezza. La misura, pertanto, può essere finalizzata a favorire, oltre che l'azione d'innovazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione, interventi per l'integrazione e/o aggregazione dei soggetti componenti la filiera produttiva, prevedendo in tutti i casi forme di collegamento con il mercato.

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra indicati, è necessario conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- aumento dell'efficienza delle imprese di trasformazione anche attivando processi di integrazione per ottenere produzioni orientate al mercato e di maggior qualità e sicurezza alimentare (rintracciabilità);
- privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di conseguire un elevato valore aggiunto e una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- incentivare la diffusione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- migliorare le potenzialità strategiche e organizzative delle imprese, anche migliorando la logistica e aprire nuovi sbocchi di mercato;
- sviluppare nuove forme di utilizzazione delle produzioni primarie quali la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole o forestali;
- aumentare i livelli di protezione ambientale, occupazionali e di sicurezza sul lavoro.
- L'accrescimento del valore aggiunto consentirà alle aziende beneficiarie del sostegno previsto dalla presente misura di garantire ai produttori agricoli locali una migliore e più sicura remunerazione delle produzioni primarie contribuendo ad attenuare gli effetti negativi dovuti alla riduzione progressiva degli aiuti diretti.

L'implementazione della misura consentirà di migliorare e sviluppare in Umbria una rete d'impresе dedite alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e a favorire una integrazione di filiera.

CAPO V
Disciplinare Misura 1.2.3 azione a)
Art. 16
(Definizioni specifiche dell'azione)

Gli interventi previsti sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese agroindustriali per rendere più competitivo il sistema agroalimentare regionale ed accrescere il valore aggiunto delle produzioni locali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione da parte di aziende radicate sul territorio regionale.

16.1 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'AZIONE

Per l'implementazione dell'azione è necessario definire alcuni aspetti peculiari come di seguito individuati:

16.1.1 - Impresa di commercializzazione

Per impresa che commercializza un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato si intende l'impresa che svolge attività di detenzione o esposizione ai fini della vendita del prodotto di che trattasi, la messa in vendita, nonché la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, escluso il commercio al dettaglio. La commercializzazione di prodotti da parte di aziende agricole è attività agricola e come tale

ammissibile al sostegno ai sensi della Misura 1.21 se la quantità commercializzata direttamente prodotta in azienda è superiore il 50% delle quantità totale commercializzata e a condizione che non avvenga in locali separati riservati a questa attività.

16.1.2 - Impresa di trasformazione

Per impresa di trasformazione s'intende qualunque impresa che effettuata al proprio interno il trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita). Sono finanziabili nei limiti del massimale d'aiuto concedibile le fasi di lavorazione un prodotto agricolo in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato oltre a tutte le attività connesse alle fasi di lavorazione di che trattasi (impianti tecnologici, smaltimento reflui, strutture di conservazione e stoccaggio, opere accessorie, ecc.).

Sono imprese di trasformazione anche le imprese che producono direttamente prodotti dell'allegato I del trattato, a condizione che i prodotti da trasformare prodotti direttamente rappresentino un quantitativo non superiore al 49% della produzione acquistata dal mercato interno. La trasformazione di materia prima prodotta in azienda è attività agricola e come tale ammissibile al sostegno ai sensi della Misura 1.21 se la quantità trasformata prodotta direttamente è superiore al 50% delle quantità totale trasformata. Il limite del 50% non viene considerato per le imprese cooperative che trasformano il prodotto conferito dai soci, che sono, comunque, considerate cooperative di trasformazione, e come tali ammissibili alla misura 123. Le cooperative di conduzione, pur trasformando il prodotto, ancorché conferito da soci, sono aziende agricole e come tali aderiscono alla Misura 1.21

16.1.3 Imprese dimensione (Medie, Piccole e Microimprese)

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (che non si applica alle aziende agricole) la classificazione delle imprese sulla base della loro dimensione è la seguente:

Dimensione	Numero dipendenti	Fatturato e attivo di bilancio
Medie Imprese	≥ 50 < 250 dipendenti	≥ 10 < 50 Meuro di fatturato < 43 Meuro di totale bilancio
Piccole Imprese	≥ 10 < 50 dipendenti	≥ 2 < 10 Meuro di fatturato < 10 Meuro di totale bilancio
Microimprese	≥ 1 < 10 dipendenti	< 2 Meuro di fatturato < 2 Meuro di totale bilancio

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:

- per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;
- per un'impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa e quelli delle imprese partner;
- per un'impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma:

Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (partner o collegate). Un'impresa si definisce autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;

- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

Impresa partner:

Si tratta d'impresе che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Impresa collegata:

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà d'interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresе riprendendo, se esse sono adatte all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

16.1.4 Partecipazione dei produttori del settore primario.

Per garantire la partecipazione adeguata dei produttori dei prodotti di cui all'allegato I del trattato trasformati da imprese di trasformazione e commercializzazione finanziate ai sensi della Misura 123, i richiedenti dovranno dimostrare di aver stipulato accordi contrattuali per la fornitura e/o conferimento di prodotti dell'allegato I per la cui trasformazione e commercializzazione viene richiesto il sostegno. Tali contratti devono avere durata almeno triennale e possono essere stipulati direttamente con singoli produttori che con associazioni o cooperative di produttori. Il/i contratto/i dovrà/anno evidenziare il tipo di vantaggio per il produttore e dovrà/anno comunque riguardare almeno il 51% dei prodotti dell'allegato I per la cui trasformazione e commercializzazione viene richiesto il sostegno.

Per investimenti proposti da cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni dei produttori, le condizioni suddette sono da intendersi soddisfatte dagli obblighi statuari e/o regolamentari derivanti dalle norme in materia di conferimenti.

16.1.5 Commercializzazione diretta dei prodotti trasformati

Per dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione i richiedenti debbono documentare con le fatture di vendita e con i movimenti di magazzino, una volta ultimato e messo a regime l'investimento realizzato, la capacità di collocare sul mercato il prodotto derivante dall'impianto di trasformazione per cui si è ricevuto l'aiuto. Fatto salvo accertate e persistenti crisi di mercato, è accettabile una percentuale di invenduto non superiore al 10%.

16.1.6 Dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento

In coerenza con i fabbisogni che emergono dall'analisi delle principali filiere produttive descritte al paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", risultano necessari e giustificati tutti gli investimenti nelle imprese agroalimentari di cui alla misura 123 "accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - (art. 20, b), iii) del regolamento CE n. 1698/2005) sintetizzati nelle seguente tabella:

		Priorità								
		alta	media	bassa	non pertinente					
		XXXX	XXX	XX	X					
FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Agro-energ.

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Agro-energ.
NOTE			Rspetto complementarietà OCM	Rspetto complementarietà OCM	Rspetto complementarietà OCM	condizion e del possesso delle quote				
Costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione.	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Acquisto/leasing di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX
Strutture impiantistica per la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX	
Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XX
Acquisto/leasing di macchinari e attrezzature innovative per logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

16.2 - ZONE D'INTERVENTO

La misura opera sull'intero territorio regionale. Relativamente alla concentrazione territoriale, come già evidenziato nel paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", gli investimenti a favore delle diverse filiere verranno sostenuti come riportato nella tabella seguente:

	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Agro-energ.
A.R. con problemi complessivi di sviluppo	X	XX	XX	XXX	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX
A.R. intermedie	XXXX	XXX	XXXX	XX	XXXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX

Legenda: XXXX=intervento esclusivo; XXX=intervento prioritario; XX=intervento subordinato; X=non si interviene

Per quanto riguarda il settore del tabacco, saranno per le imprese delle sole aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

16.3 - BENEFICIARI

Nel rispetto delle condizioni d'ammissibilità e delle limitazioni ed esclusioni, possono beneficiare dell'aiuto le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato.

Possono accedere le imprese che sono anche aziende produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non superiore al 49% della produzione acquistata dal mercato interno.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- dimostrare l'esistenza di rapporti contrattuali e/o societari con i produttori del settore primario (paragrafo 16.1.4), nonché dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione (paragrafo 17.2.5);

Il sostegno previsto dall'azione è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione (paragrafo 16.1.3). Per le imprese che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni d'euro l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

16.4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

La misura è rivolta esclusivamente alle imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione, come definite ai paragrafi 16.1.1 e 16.1.2.

Le imprese che svolgono la sola attività di trasformazione o commercializzazione non possono accedere al sostegno ai sensi del presente bando.

Il sostegno previsto dalla presente azione è concesso per investimenti materiali e immateriali:

- a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardanti:
 - la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura e/o
 - lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;
- c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (quale la integrazione di filiera) e tecnologica ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato sottraendo ai ricavi delle vendite tutti i costi della produzione - costo del venduto, costo del personale, ammortamenti, ecc. - e, in pratica, è assimilabile al concetto di valore aggiunto, determinando l'incremento di valore delle merci per effetto del processo produttivo).

Per dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 1 del presente bando, comprendente almeno:

- una descrizione della situazione aziendale comprensiva dei dati economici relativi alla situazione reddituale lorda;
- una descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- una descrizione degli indicatori finanziari, economici, ambientali e sociali che evidenzino gli impatti attesi a seguito della realizzazione degli investimenti con particolare riguardo per quelli che garantiscono il miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
- una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di uno o più obiettivi previsti dalla misura.

Per dimostrare che gli investimenti realizzati sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali, il richiedente:

- ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento della sua presentazione, deve sottoscrivere uno specifico impegno circa l'obbligo a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- in sede di richiesta di accertamento finale della regolare esecuzione degli investimenti è obbligato a presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta osservanza del rispetto di tali normative che verrà specificata negli avvisi pubblici inerenti l'implementazione della misura.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione come individuati al successivo paragrafo, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

16.5 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Con riferimento alle priorità d'intervento individuate per i vari comparti produttivi, al paragrafo 16.1.6, le spese ritenute ammissibili al sostegno per i diversi settori produttivi sono quelle relative alle seguenti operazioni:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso);
- c) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- d) adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura;

e) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione.

Sono altresì ammissibili le seguenti spese direttamente correlate alle operazioni, tra quelle sopra elencate, previste dal progetto:

- spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti.
- spese per l'acquisizione della certificazione di prodotto e processo (ISO/UNI, ecc.);
- spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- spese per l'acquisto di brevetti e licenze.

Sono altresì ammissibili spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelle sopra elencate alle con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti immobiliari (lettere da a) ad e))

Ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 sono inoltre ammissibili le spese per investimenti immateriali quali, attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC), studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche se connesse e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Tali spese potranno essere sostenute nella misura non superiore al 25% del costo delle operazioni fermo restando il limite massimo del 12% per le spese tecniche e generali.

Per quanto riguarda il settore tabacchicolo saranno incentivati investimenti per la ristrutturazione delle imprese di prima trasformazione e investimenti per la riconversione d'impresе produttrici che diventano imprese di trasformazione di prodotti agricoli con le condizioni espresse al paragrafo "beneficiari" della presente misura.

Con riferimento alla ristrutturazione aziendale che comporta investimenti precipui nell'ambito della filiera tabacchicola, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle relative a:

- strutture e impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come peraltro specificato al capitolo 5.2, paragrafo "*dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento*".

Con riferimento alla riconversione, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle riferite a:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come specificato al capitolo 5.2, paragrafo "*dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento*".

Gli investimenti riconducibili alla fase di trasformazione successiva alla prima sono ammissibili a condizione che riguardino comunque prodotti di cui all'allegato I del trattato e che la medesima impresa beneficiaria attui anche la prima trasformazione di uno di tali prodotti, esclusi quelli silvicoli e i prodotti della pesca.

16.6 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1999 N. 7

Le spese per gli investimenti aziendali nelle cooperative di trasformazione, ammessi ai sensi della Legge Regionale n.7/99, sono riconosciute ammissibili ai sensi del presente bando, nel rispetto dei limiti e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente.

16.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Il limite minimo d'investimento ammissibile per l'azione a) è 50.000 euro.

La spesa massima ammissibile è commisurata al fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Il volume massimo d'investimento complessivo aziendale ammissibile è pari al 40% del fatturato aziendale riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto.

Nell'ambito dei sette anni d'operatività del programma, può essere accettata al massimo tre domande per beneficiario, per il complessivo limite massimo della spesa ammissibile sopraindicato.

16.8 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento di quota del costo dell'investimento ammissibile realizzato ovvero di concorso attualizzato nel pagamento degli interessi in unica soluzione o in una forma mista tra le due tipologie indicate.

Gli aiuti saranno accordati nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ammissibile.

16.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste all'art. 3 paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- la realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto.

16.10 - CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti all'art. 3 paragrafo 3.2.4 sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire al Responsabile di misura individuato all'articolo 4 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

16.11 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente azione del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo .

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria sarà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatori
Azione a)	
<i>Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)</i>	
- Numero d'occupati dell'azienda proponente (microimpresa, piccola o media impresa)* (fino ad un massimo di punti 15)	1 punto per ogni occupato che il proponente si impegna a mantenere per il periodo vincolativo ²⁷
- Età/genere (fino ad un massimo di punti 5)	1 punto per ogni titolare/socio di età inferiore ai 40 anni 1 punto per ogni titolare/socio di donna
<i>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 80 punti)</i>	
- Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 19.2.7 (fino ad un massimo di punti 40)	<ul style="list-style-type: none"> • 40 punti ai progetti con priorità alta • 25 punti ai progetti con priorità media • 10 punti ai progetti con priorità bassa
- PIA (punti 5)	Adesione alle mis. 111, 112, 121, 122, 124, 132 adesione a 3 o + misure 5 punti adesione a 2 misure 3 punti adesione a 1 misura 1 punto
<i>Caratteristiche del programma di investimento (fino ad un massimo di punti 30)</i>	
▪ introduzione di innovazioni (punti 3)	valore investimenti: 1 punto ogni 100.000 Euro

²⁷ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 16.16, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda (numero degli occupati da mantenere) e la media di quelli versati nei cinque anni solari successivo al completamento dell'investimento (numero degli occupati mantenuti).

Criteri di selezione	Indicatori
<ul style="list-style-type: none"> ▪ produzioni di qualità (punti 3) ▪ risparmio idrico (punti 3) 	Prodotti di qualità/produzione aziendale: ≤ 50% 1 punto; > 50% < 100% 2 punti; = 100% 3 punti valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> ▪ aumento o mantenimento dell'occupazione*(punti 6) 	1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata ²⁸
<ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento delle condizioni di vita e lavoro e sicurezza degli addetti (punti 3) ▪ miglioramento dell'ambiente e contenimento degli agenti inquinanti derivanti dal ciclo produttivo (punti 3) ▪ Risparmio energetico (punti 3) ▪ produzione di energia da fonti rinnovabili (punti 3) ▪ contributo al contrasto ai cambiamenti climatici (punti 3) <p>- Percentuale di materie prime fornite da produttori del settore primario attraverso rapporti contrattuali e/o societari (fino ad un massimo di punti 5)</p>	valore investimenti: 1 punto ogni 30.000 Euro Riduzione degli agenti inquinanti: ≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 3 punti ²⁹ 1 punto ogni 100MW/anno prodotta fino ad un massimo di 3 punti Riduzione % di CO ₂ : ≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti % di materie prime fornite/produzione aziendale: ≤ 50% 1 punto; 50% ≤ 80% 2 punti; > 80% < 100% 3 punti; = 100% 5 punti
<p><i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i> A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente con il fatturato maggiore</p>	

16.12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.1 sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 4 paragrafo 4.2 del presente bando, vanno inviate **alla Regione dell'Umbria, Servizio Aiuti alle Imprese e alle Filiere del Sistema Agroindustriale, via Mario Angeloni 61 – 00124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini dei termini di cui all'art. 5 farà fede la data apposta sulla stampa della domanda inviata, debitamente sottoscritta e trasmessa tramite spedizione postale o presentata direttamente alla Regione..

16.13 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 123 azione a), il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di produrle, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

I fascicoli devono contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso degli immobili oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso degli immobili abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) per le società e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;

²⁸ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

²⁹ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \times 24 \times 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \times 1 = 2,19$)

- delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- c) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- d) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- e) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 paragrafo 4.2, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- f) originale o copia conforme della partita IVA;
- g) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- i) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
- l) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda;
- m) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- n) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- o) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.;
- p) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- q) qualora il programma prevede investimenti che aumentano la capacità produttiva in settori per i quali è escluso l'aumento di tali capacità, documentazione dimostrativa dell'abbandono di capacità produttive equivalenti operati nella stessa azienda o in altre aziende del territorio regionale;
- r) nel caso di acquisto di beni immobili a norma del par. 12.3:
- promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata di cui al par. 12.2, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

16.14 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto capitale o contributo in conto interessi.

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene con le modalità previste all'articolo 3 paragrafo 3.3.2 delle "Procedure per l'attuazione" di cui alla DGR n. 392/08.

Il contributo in conto interessi è calcolato per l'operazione di finanziamento, sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo d'anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto, fatta dal beneficiario sulla base dell'ammisibile ai sensi presente della misura. L'operazione deve essere contratta dopo la data della presentazione della domanda d'aiuto e il relativo piano d'ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure d'attuazione per la rendicontazione del saldo.

Il calcolo dell'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, effettuato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare è calcolato in forma attualizzata, in equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto ammesso.

Al piano d'ammortamento si applicano i tassi d'attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

16.15 – RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto, applicando una riduzione del contributo da liquidare dell'1% per ogni mese di ritardo.

La domanda di pagamento del saldo finale é prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
 - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi.
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- b contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullate con apposito timbro.
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.
- d copia conforme all'originale dell'atto notarile acquisto debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.
- e disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- f agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- g planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo, non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di pagamento e avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi.

In presenza di fidejussione il Servizio competente potrà procedere alla liquidazione del saldo. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

16.16 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione investimenti delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali** il responsabile del procedimento.

Per la gestione della misura 123, nell'ambito delle competenze attribuite dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'allegato "A" paragrafo 3.1 della DGR n. 392/08 vengono individuate le seguenti fasi del procedimento:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione
- 3) Graduatorie, concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono svolte dal Responsabile di misura, il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e

regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale è il Responsabile della Sezione Investimenti delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali del Servizio Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a contributo;
- c) della data di conclusione dell'intervento.
- d) del termine di presentazione della domanda di pagamento finale (saldo);

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- d) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura.

Responsabilità per le fasi 4, 5 e 6:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono affidate dal Responsabile di misura alla Sezione Investimenti delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali del Servizio Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale che è responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili come contributi in conto interesse.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento o effettua direttamente tale verifica. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita *in situ* ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Il Responsabile del procedimento è responsabile dei controlli in loco (fase 6) di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni ammissibili, il responsabile del procedimento per le fasi 4, 5 e 6 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti l'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

16.17 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data d'inizio, la durata ed i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta domande di aiuto	1 Luglio (prima attuazione) 1 Aprile o 1 Ottobre	15	Resp.le Sez. Investimenti filieri e imprese agroalimentari e agroindustriali	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30		Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	giorno successivo fase precedente	45		Verbale istruttorio Proposta di graduatoria
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	giorno successivo fase precedente	10	Responsabile di misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	15	Resp.le Sez. Investimenti filieri e imprese agroalimentari e agroindustriali	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	Resp.le Sez. Investimenti filieri e imprese agroalimentari e agroindustriali	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	Resp.le Sez. Investimenti filieri e imprese agroalimentari e agroindustriali	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in loco	Prima della liquidazione		Responsabile di misura	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi liquidazione saldi e svincolo fideiuss./ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restitui. fideius. Notifica/recupero

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Controlli ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni	Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli	Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora siano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

CAPO VI**Disciplinare Misura 1.2.3 azione b)****Art. 17****(Descrizione dell'azione)**

Gli interventi previsti sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore forestale per quanto concerne le attività di utilizzazione forestale e/o nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, nonché nella loro trasformazione e commercializzazione.

17.1 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'AZIONE

Attività d'utilizzazione forestale: comprende il taglio (abbattimento), l'allestimento (sramatura, scortecciatura e depezzatura), il concentramento e l'esbosco del materiale legnoso.

Prodotti secondari del bosco: s'intendono funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, ed altri prodotti non legnosi spontanei cioè nati direttamente nei boschi, esclusi quelli coltivati nei terreni agricoli.

Microimpresa (Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE): si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Introduzione di innovazioni: acquisto di teleferiche, trattori forestali gommati, macchine combinate, macchine di recente introduzione nel mercato (due anni); installazione di caldaie a legna ad elevato rendimento energetico.

17.2 - DIMOSTRAZIONE DELLA NECESSITÀ DEL SOSTEGNO PER LE MISURE DI INVESTIMENTO

Gli interventi ammissibili sono quelli previsti al capitolo 5.2 lettera d) del programma di Sviluppo Rurale:

- a) per gli investimenti nelle imprese di trasformazione/commercializzazione, saranno incentivate prioritariamente:
- Acquisto/leasing di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso)
 - Strutture impiantistica per la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili
 - Acquisto/leasing di macchinari e attrezzature innovative per logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione
- b) ed in subordine:
- Costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione
 - Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura

17.3 - ZONE D'INTERVENTO

Intero territorio regionale, con priorità per le aree con problemi complessivi di sviluppo per come indicato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento".

Per quanto riguarda il settore del tabacco, le imprese delle sole aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

17.4 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le micro imprese³⁰, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti della selvicoltura: prodotti legnosi e prodotti secondari del bosco

17.5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

La verifica dell'ammissibilità delle domande di aiuto si basa sui seguenti criteri:

- a) conformità della domanda:
- Rispetto delle modalità di presentazione della domanda
 - Conformità della documentazione
 - Conformità con le procedure d'attuazione
 - Rispetto della normativa specifica di riferimento
- b) Requisiti del proponente:
- Per i prodotti legnosi forestali, iscrizione all'elenco regionale delle ditte boschive ai sensi della l.r. n. 28/2001
 - Impresa agroindustriale che svolge la fase di prima trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti silvicoli
 - In regola con i versamenti previdenziali INPS

³⁰ Come definite al paragrafo 16.1.3.

- Microimpresa come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione
 - Dimostrazione che l'impresa non si trova nelle condizioni di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà";
- c) Qualità della domanda/operazione
- Presentazione di un piano di miglioramento aziendale che dimostri, a piano ultimato, un miglioramento del rendimento globale aziendale (il rendimento globale dell'azienda si intende migliorato nel caso in cui si ottenga, a piano ultimato, un incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento delle performance ambientali e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa e tecnologica ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali)
 - Conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla misura
 - Gli interventi sono quelli previsti al capitolo 5.2 lettera d) del PSR
 - Per gli interventi riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi devono essere commisurati alle esigenze energetiche dell'impresa ed entro il limite massimo di 1MW
 - Gli interventi garantiscono la complementarità e la demarcazione con altri strumenti della PAC, della politica di coesione e del FEP, così come previsto dal capitolo 10 del PSR
 - Gli investimenti richiesti rispettano la soglia minima e massima ammissibile
 - Rispetto degli impegni sulla durata delle operazioni ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 1698/05

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- dimostrare l'esistenza di rapporti contrattuali e/o societari con i produttori del settore primario, nonché dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione.

17.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- a) realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture destinate o da destinare, alle attività di raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno e dei prodotti secondari del bosco;
- b) acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto, prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura e triturazione:
- trattori forestali, a doppia trazione, completi di blindatura ventrale, roll-bar, protezione adeguata delle valvole di gonfiaggio dei pneumatici e protezione al cofano;
 - verricelli forestali, completi di scudo protettivo, bocca di esbosco o guida-fune, oppure verricelli su telaio a slitta, semoventi o per motosega; tutti i verricelli dovranno essere dotati di fune da 8-16 mm della lunghezza di almeno 80 metri;
 - rimorchi trazionati;
 - gru a cavo medie o leggere;
 - risine in polietilene;
 - gru da carico;
 - macchine per le prime lavorazioni all'imposto, quali macchine combinate, depezzatori, spaccalegna, seghe a nastro carrellate;
 - cippatrici, con potenza superiore a 35 kW;
 - altre attrezzature quali, scortecciatrici, tirvit, tirfor, gabbie per trattori;
 - altre macchine ed attrezzature forestali adeguatamente motivate e conformi agli obiettivi dell'azione.

Le macchine e attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

- c) Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili (fino al livello di prodotti legnosi finiti grezzi o di prodotti legnosi semilavorati, esclusi i pannelli), compreso macchine o attrezzature per la pellettizzazione. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale;
- d) Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale;

e) realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'azienda per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali.

Ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 sono inoltre ammissibili le spese per investimenti immateriali quali, attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC), studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche se connesse e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelle sopra elencate alle con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti immobiliari (lettere da a), c), d) ed e))
- fino ad un massimo del 5% per spese relative ad investimenti mobiliari (lettera b).

Con riferimento alla riconversione del settore tabacchicolo, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle riferite a:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come peraltro specificato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento".

Limitazioni:

- il sostegno è limitato alle microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CEE come definite al paragrafo 16.1.3;
- il sostegno è limitato agli investimenti connessi all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale del legname o dei prodotti secondari del bosco;
- il sostegno è concesso a condizione che sia garantita una ricaduta positiva sui produttori forestali di base come fornitori del legno e di prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco. A tale scopo, le imprese richiedenti devono dimostrare che per la loro attività utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione, compreso quelli derivanti dall'acquisto in piedi di soprassuoli boschivi, e/o forniti direttamente dai produttori forestali di base;
- il sostegno per investimenti finalizzati alla commercializzazione realizzati da imprese di trasformazione singole o associate è concesso esclusivamente per la vendita prevalente di prodotti lavorati o trasformati direttamente;

17.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Il limite minimo di investimento ammissibile è 10.000 euro.

La spesa massima ammissibile è 100.000 Euro.

Nell'ambito dei sette anni d'operatività del programma, può essere accettata al massimo una domanda per beneficiario ogni due anni³¹.

17.8 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento di quota del costo dell'investimento ammissibile realizzato ovvero di concorso attualizzato nel pagamento degli interessi in unica soluzione o in una forma mista tra le due tipologie indicate.

Gli aiuti saranno accordati nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ammissibile nei limiti stabiliti dalla regola "de minimis"³².

17.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste all'art. 3 paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

³¹ Nel caso, ad esempio, un beneficiario presenti una domanda a settembre 2008 potrà presentare una nuova domanda solo a settembre 2010.

³² Le principali caratteristiche della regola "de minimis" sono le seguenti:

- l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
- Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare il piano di miglioramenti aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto.

17.9.1 Cause d'esonero dagli impegni

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti all'art. 3 paragrafo 3.2.4 sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire al Responsabile di misura individuato all'articolo 3 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

17.10 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente azione del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 4 paragrafo 4.2.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria sarà formULAta con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatori
<i>Requisiti del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)</i>	
- Numero di occupati dell'azienda proponente (microimpresa, piccola o media impresa)	1 punto per ogni addetto a tempo indeterminato ³³
- Et�/genere (fino ad un massimo di punti 5 p.)	1 punto per ogni titolare/socio di et� inferiore ai 40 anni 1 punto per ogni titolare/socio di donna
<i>Qualit� della domanda/operazione (fino ad un massimo di 120 punti)</i>	
- Localizzazione territoriale: zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (fino ad un massimo di punti 10)	Investimento localizzato totalmente in dette aree 10 punti
- Comparto produttivo interessato e significativit� degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 5.2 lettera d del PSR (fino ad un massimo di punti 40)	<ul style="list-style-type: none"> • 40 punti ai progetti con priorit� alta • 25 punti ai progetti con priorit� media • 10 punti ai progetti con priorit� bassa
- PIA (fino ad un massimo di punti 10)	Adesione alle mis. 111, 112, 121, 122, 124, 132 adesione a 3 o + misure 5 punti adesione a 2 misure 3 punti adesione a 1 misura 1 punto
Caratteristiche del programma di investimento: (fino ad un massimo di punti 60)	
• introduzione di innovazioni	valore investimenti: 5 punti ogni 10.000 Euro
• tracciabilit� dei prodotti	10 punti per imprese che acquisiscono la certificazione
• aumento o mantenimento dell'occupazione	1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unit� lavorativa incrementata
• miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti	valore investimenti: 5 punti ogni 10.000 Euro
• risparmio energetico o produzione di energia da fonti rinnovabili	3 punti ogni 100MW/anno prodotti/risparmiati fino ad un massimo di 10 punti
• contributo al contrasto ai cambiamenti climatici	Riduzione % di CO ₂ : ≤ 10% 5 punti; > 10% 10 punti

³³ Il calcolo, effettuato con le modalit  del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

Criteri di selezione	Indicatori
<ul style="list-style-type: none"> • riconversione e ristrutturazione produttiva (settore del tabacco) 	valore investimenti: 5 punti ogni 10.000 Euro
<p><i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i> A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente con il fatturato maggiore</p>	

17.11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.1 sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 4 paragrafo 4.2 del presente bando, vanno inviate **all'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura, via Mario Angeloni 63 – 00124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini dei termini di cui all'art. 4 paragrafo 4.2 farà fede la data apposta sulla stampa della domanda inviata, debitamente sottoscritta e trasmessa tramite spedizione postale o presentata direttamente all'ARUSIA.

17.12 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 123 azione b), il beneficiario, oltre alle documentazioni custodite nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 2 paragrafo 2.2 della DGR n. 392/08 deve conservare nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di produrle, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

Il fascicolo dovrà contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti qualora pertinenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso degli immobili oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso degli immobili abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) per le società e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- c) eventuali certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- d) eventuale planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- e) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 paragrafo 3.5, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- f) originale o copia conforme della partita IVA;
- g) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- i) eventuale originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività

- (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
- j) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda";
 - k) eventuale copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
 - l) eventuali computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
 - m) almeno tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. e relativa relazione giustificativa della scelta;
 - n) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
 - o) nel caso di acquisto di beni immobili a norma del par. 12.3:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo devono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumULativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata di cui al par. 12.2, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

17.13 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto capitale o contributo in conto interessi.

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene con le modalità previste all'articolo 3 paragrafo 3.3.2 delle "Procedure per l'attuazione" di cui alla DGR n. 392/08 limitatamente all'anticipo ed al saldo, non è prevista la possibilità di chiedere l'acconto.

Il contributo in conto interessi è calcolato per l'operazione di finanziamento, sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo di anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto, fatta dal beneficiario sulla base della ammissibile ai sensi presente della misura. L'operazione deve risultare contratta successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto e il relativo piano di ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure di attuazione per la rendicontazione del saldo.

Il calcolo dell'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, effettuato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare è calcolato in forma attualizzata, in equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto ammesso.

Al piano d'ammortamento si applicano i tassi d'attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

17.14 – RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto, applicando una riduzione del contributo da liquidare dell'1% per ogni mese di ritardo.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
 - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- b contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro.
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

E, in relazione all'investimento realizzato, le documentazioni che seguono, qualora pertinenti:

- a computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.
- b copia conforme all'originale dell'atto notarile acquisto debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.
- c disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- d agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- e planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo, non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;

- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di pagamento e avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi.

In presenza di fidejussione il Servizio competente potrà procedere alla liquidazione del saldo. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

17.15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione Programmazione forestale** il responsabile del procedimento.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 16 aprile 2008, per la gestione della Misura 121, il Responsabile di Misura, delegato dall'Autorità di Gestione, si avvale del supporto operativo dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura ARUSIA per le fasi del procedimento individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo
- 3) Concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) vengono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste debbono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso d'istruttoria corretta la lista di controllo dovrà finire con la proposta d'ammissibilità della domanda comprensiva:

- d) del punteggio complessivamente assentito;
- e) dell'importo totale ammesso a contributo;
- f) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- b) descrizione degli investimenti inammissibili;
- e) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento è, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura. La mancata restituzione della copia della concessione debitamente sottoscritta entro 30 giorni dal ricevimento sarà considerata rinuncia tacita della domanda d'aiuto.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili come contributi in conto interesse.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee piste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali piste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento che deve essere diverso dal funzionario incaricato dell'istruttoria (fase 2). Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- d) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- e) importo totale ammissibile a liquidazione;
- f) risultanze della visita *in situ* ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- c) quantificazione delle spese non conformi;
- d) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile di misura è responsabile dei controlli in loco di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile di misura individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

17.16 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta domande di aiuto	1 Luglio (prima attuazione) 1 Aprile o 1 Ottobre	15	ARUSIA	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	ARUSIA	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	giorno successivo fase precedente	45	ARUSIA	Verbale istruttorio Proposta di graduatoria

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	giorno successivo fase precedente	10	Responsabile di misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	15	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in loco	Prima della liquidazione		Responsabile di misura	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fideiussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Controlli ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni	Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli	Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

TITOLO III

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

Conformemente a quanto dispone la DGR n. ____ del 12 maggio 2008, le disponibilità finanziarie come spesa pubblica previste nella tabella di cui al capitolo 7 del Programma di Sviluppo Rurale per le misure del presente bando, detratti gli importi per trascinatori per le medesime misure di cui alla tabella 5.2A, vengono ripartite tra le diverse scadenze per la presentazione delle domande come indicate all'art. 4 del presente bando.

18.1 – SPESA PUBBLICA MISURA 112

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura 112 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica misura, pari a 19.746.818,18 Euro di spesa pubblica, che, al netto dei trascinatori pari a 1.691.020,44 Euro. Per cui residuano impegnabili per le graduatorie della Misura 112 Euro 18.055.797,74 di spesa pubblica.

La disponibilità netta impegnabile, di cui, parte è destinata a coprire il premio di primo insediamento e parte il contributo in conto interessi, è ripartita tra le diverse annualità nel modo che segue:

Finalità	Graduatorie				Somma periodo
	2008	2009	2010	2011	
Premio	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	9.027.898,87
Interessi	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	9.027.898,87
Totali	4.513.949,44	4.513.949,44	4.513.949,44	4.513.949,44	18.055.797,74

La preventiva ripartizione delle risorse nella tabella è indicativa, all'interno di ogni singola annualità le risorse potranno essere rimodulate tra premio e quota interessi in funzione delle opzioni espresse nelle domande dei giovani agricoltori. Le risorse che dovessero residuare in una annualità potranno essere utilizzate per la successiva annualità. Il Responsabile di misura, sentita l'Autorità di gestione, in sede d'approvazione della graduatoria, dispone in ordine alla rimodulazione finanziaria.

18.2 – SPESA PUBBLICA MISURA 121

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura 121 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica misura, pari a 66.833.659,09 Euro di spesa pubblica, che, al netto dei trascinatori pari a 7.921.667,50 Euro. Per cui residuano impegnabili per le graduatorie della Misura 112 Euro 58.911.991,59 di spesa pubblica. Il 48,22% della spesa pubblica, pari a 32.228.972,75, è destinato prioritariamente alle imprese delle aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

Le disponibilità nette impegnabili sono ripartite in modo da destinare il 70% delle risorse disponibili per ogni annualità ad assentire aiuti in conto capitale e per un 30% e parte il contributo in conto interessi. e vengono distribuite tra le diverse annualità nel modo che segue:

Finalità	Graduatorie						Somma periodo
	1 ^a 2008	2 ^a 2008	1 ^a 2009	2 ^a 2009	1 ^a 2010	2 ^a 2010	
Conto capitale	4.479.881,61	10.025.048,86	6.683.365,91	6.683.365,91	6.683.365,91	6.683.365,91	41.238.394,11
Conto interessi	1.919.949,26	4.296.449,51	2.864.299,68	2.864.299,68	2.864.299,68	2.864.299,68	17.673.597,48
Totali	6.399.830,88	14.321.498,38	9.547.665,58	9.547.665,58	9.547.665,58	9.547.665,58	58.911.991,59

Dalle somme annualmente stanziare vanno detratte le risorse necessarie a finanziare i programmi di investimento presentati dai giovani insedia ai sensi della misura 112. Le risorse che residuano verranno impegnate per finanziare le domande utilmente collocate nella graduatoria con il contributo in conto capitale sino alla concorrenza delle risorse disponibili, con il concorso sugli interessi per le restanti domande in graduatoria fino ad esaurimento della disponibilità. In sede di rendicontazione e di liquidazione del saldo, eventuali economie riscontrate per domande finanziate in conto capitale possono essere utilizzate per trasformare il finanziamento in conto interessi in conto capitale scorrendo secondo l'ordine di graduatoria. Il beneficiario ha facoltà di rinunciare alla trasformazione da conto interessi a conto capitale, in tal caso si procede con lo scorrimento.

Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per carenza di fondi, verranno collocate nella graduatoria degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi verranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

18.3 – SPESA PUBBLICA 123

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura 123 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica misura, pari a 74.956.613 Euro di spesa pubblica, che, al netto dei trascinamenti pari a 13.777.809,45 Euro. Per cui residuano impegnabili per le graduatorie della Misura 123 Euro 61.178.803,55 di spesa pubblica dei quali 59.178.803,55 vengono destinati a finanziare l'azione a) della misura e 2.000.000 per l'azione b). Il 40% della spesa pubblica, pari a 24.471.521,42 è destinata prioritariamente alle imprese delle aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

Le disponibilità nette impegnabili vengono ripartite in modo da destinare il 70% delle risorse disponibili per ogni annualità ad assentire aiuti in conto capitale e per un 30% e parte il contributo in conto interessi. e vengono distribuite tra le diverse annualità nel modo che segue:

Azione a)

Finalità	Graduatorie				1 ^a 2010	2 ^a 2010	Somma periodo
	1 ^a 2008	2 ^a 2008	1 ^a 2009	2 ^a 2009			
Conto capitale	6.121.258,74	6.121.258,74	7.295.661,36	7.295.661,36	7.295.661,36	7.295.661,36	41.425.162,93
Conto interessi	2.623.396,60	2.623.396,60	3.126.712,01	3.126.712,01	3.126.712,01	3.126.712,01	17.753.641,26
Totali	8.744.655,34	8.744.655,34	10.422.373,38	10.422.373,38	10.422.373,38	10.422.373,38	59.178.804,19

Azione b)

Finalità	Graduatorie				1 ^a 2010	2 ^a 2010	Somma periodo
	1 ^a 2008	2 ^a 2008	1 ^a 2009	2 ^a 2009			
Conto capitale		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.400.000,00
Conto interessi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
Totali		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00

Le domande utilmente collocate nelle graduatorie verranno finanziate con il contributo in conto capitale sino alla concorrenza delle risorse disponibili, le restanti domande in graduatoria vengono finanziate con il concorso sugli interessi fino ad esaurimento della disponibilità. In sede di rendicontazione e di liquidazione del saldo, eventuali economie riscontrate per domande finanziate in conto capitale possono essere utilizzate per trasformare il finanziamento in conto interessi in conto capitale scorrendo secondo l'ordine di graduatoria. Il beneficiario ha facoltà di rinunciare alla trasformazione da conto interessi a conto capitale, in tal caso si procede con lo scorrimento.

Le domande utilmente collocate nelle graduatorie, ma non finanziate per carenza di fondi, verranno collocate nelle graduatorie degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi verranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

18.4 – RIMODULAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

Per ogni graduatoria le risorse che dovessero residuare in una misura vengono ripartite in proporzione a favore delle misure per le quali le richieste superano le disponibilità. Le eventuali ulteriori risorse non utilizzate per una delle scadenze previste all'art. 4 potranno essere utilizzate per la successiva graduatoria. Il Responsabile di misura, sentita l'Autorità di gestione, in sede di approvazione della graduatoria, dispone in ordine alle rimodulazioni finanziarie di cui sopra.

18.4 – AIUTO IN CONTO INTERESSI

Per la definizione delle graduatorie, in via preventiva, il contributo in conto interessi da impegnare è calcolato ipotizzando l'attualizzazione del contributo concedibile a fronte di un'operazione di finanziamento di durata media decennale.

A rendiconto, per l'erogazione del saldo finale, l'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, è calcolato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare in forma attualizzata, calcolato come equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto concedibile.

L'importo dell'aiuto in conto interessi potrà prevedere un'erogazione in anticipo, previa presentazione di apposita fideiussione, nella misura massima del 20% dell'importo dell'aiuto ed un saldo, in seguito all'accertamento finale, esperito dall'ente delegato secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative della misura del presente bando.

Alla domanda di anticipo dovrà essere allegata copia del contratto di mutuo, rilasciato dall'istituto di credito, o documentazione analoga.

18.4.1 Modalità di calcolo del saldo

Per il calcolo dell'abbuono di interessi a saldo, il beneficiario è tenuto a presentare il piano di ammortamento del finanziamento debitamente vistato dall'istituto di credito. Al piano di ammortamento si applicano i tassi di attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

Il calcolo del valore da prendere in considerazione per la attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato nel seguente modo.

1) Determinazione dell'importo complessivo degli interessi maturanti sul prestito

L'importo complessivo degli interessi verrà determinato dal piano di ammortamento del mutuo, applicando le previste formule finanziarie. La rata periodica di ammortamento moltiplicata per il numero delle annualità (o delle rate complessive), darà l'importo complessivo di capitale più interessi da rimborsare all'istituto mutuante. Detraendo da tale importo il capitale iniziale si otterrà l'importo degli interessi.

2) Verifica della quota di interessi da attualizzare

Si procederà alla verifica che l'importo degli interessi maturati sul mutuo non superi l'importo massimo di contributo previsto dalla misura del Programma di Sviluppo Rurale; in caso contrario, dovrà essere preso in considerazione l'importo massimo di contributo concedibile, dal quale verranno detratte le somme già pagate dal beneficiario per preammortamento, ammortamento ed eventuali rate già rimborsate.

L'importo così ottenuto costituirà l'ammontare del contributo in abbuono degli interessi che dovrà essere attualizzato.

3) Attualizzazione del contributo

Per l'attualizzazione del contributo si dovrà ricorrere alla formula finanziaria di attualizzazione, utilizzando il tasso di riferimento già descritto al primo paragrafo. L'importo così ottenuto costituirà il contributo attualizzato che dovrà essere liquidato al beneficiario.

L'importo dell'aiuto a saldo, sotto forma di abbuono degli interessi attualizzato, verrà liquidato dall'Organismo Pagatore AGEA al beneficiario.

Art. 19 (Informazione e pubblicità)

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 273/2008. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla specifica misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria, come illustrati nell'allegato 2 del presente bando. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi. (per gli investimenti va inserita apposita dicitura in funzione della dimensione finanziaria degli stessi; vedi Piano di comunicazione, punto 5, lett. a))

ALLEGATO 1

**Piano di miglioramento aziendale
(misure 112, 121 e 123)**

PREMESSA

Il presente schema di piano di miglioramento aziendale è volto a dimostrare che il sostegno agli investimenti previsto dalle Misure 121 e 123 del PSR dell'Umbria 2007/2013 è finalizzato a migliorare il "rendimento globale" delle imprese richiedenti. Tale schema è anche utilizzato per l'implementazione della misura "Insediamento Giovani" nell'ambito dei pacchetti integrati aziendali (PIA).

Lo schema è suddiviso nelle seguenti quattro parti:

- Una prima parte dove vengono fornite informazioni sull'impresa e sulla organizzazione dei fattori della produzione;
- Una seconda parte dove viene illustrata l'iniziativa progettuale che si intende sviluppare e dove vengono indicati altresì gli obiettivi che l'impresa intende perseguire.
- Una parte terza dove vengono sviluppate le componenti che portano al Prodotto Lordo Vendibile. In tale frazione emergono il riquadro relativo al calcolo della produzione sulla base dei RLS e quello relativo ai ricavi per altre attività che non possono essere computate sulla scorta dei RLS. La somma del totale dei ricavi dei due riquadri fornisce la dimensione economica dell'impresa.
- Una parte quarta dove vengono messi a confronto i principali elementi del bilancio precedente e successivo alla realizzazione del programma d'investimenti al fine di determinarne gli effetti sul risultato operativo.

In presenza di imprese che hanno l'obbligo di bilancio, gli elementi riportati nei quadri relativi allo "stato patrimoniale" e "conto economico" storico riclassificato debbono coincidere con quelli riportati nell'ultimo Bilancio approvato.

Gli elementi di valutazione delle spese e dei ricavi per le imprese che non hanno l'obbligo di Bilancio, nell'attribuzione sia delle quantità di mezzi di produzione che di prodotto ottenuto, debbono tenere conto del criterio medio ordinario della zona di produzione. A tale riguardo è opportuno elaborare specifici prospetti aggiuntivi, da conservare nel fascicolo del progetto, utili a dimostrare la congruenza dei dati cumulativi riportati nel "Piano aziendale". Tale specificazione risulta evidentemente superflua per la quota di produzione determinata sulla base dei RLS.

Il Bilancio ex post rappresenta la situazione attesa nell'esercizio a regime una volta realizzato il programma d'investimenti e, pertanto, differirà dalla situazione ex ante solo in conseguenza della realizzazione degli investimenti. Trattandosi di una situazione attesa, cioè che si prevede si possa realizzare in futuro, ci troviamo di fronte ad una stima previsionale degli effetti generati dagli investimenti e pertanto, nel rispetto dei principi dell'estimo, la stessa deve essere elaborata utilizzando gli stessi parametri (prezzi e quantità) utilizzati per la redazione del bilancio iniziale. Le variazioni consentite saranno esclusivamente quelle che trovano giustificazione negli interventi che si prevede di realizzare (ad es. per le produzioni calcolate sulla base dei RLS esse varieranno solo se la modifica degli ordinamenti colturali è giustificata dagli investimenti così come, in presenza di una produzione extra RLS, la realizzazione di un impianto irriguo giustifica, nel bilancio ex post, l'aumento della produzione unitaria, così come trova giustificazione l'aumento del prezzo di una determinata produzione/servizio se si realizzano interventi che migliorano la qualità).

A tale scopo si indica l'utilizzo dei "prezzi di riferimento" rinvenibili nel sito ISMEA al momento della redazione del Bilancio

c) Terreni in conduzione (dati da fascicolo aziendale)

tipo conduzione	sup./ha	sau/ha	totale
PROPRIETA'			
AFFITTO			
ALTRE FORME (<i>specificare</i>):			
-			
-			
TOTALE			

c1) riparto Colturale (dati da fascicolo aziendale)

utilizzo	sup./ha	sau/ha	sau irrigua	totale
TOTALE				

Descrizione dell'organizzazione del fattore terra.

(Breve descrizione per evidenziare problemi/o punti di forza con particolare riferimento alle fonti di approvvigionamento delle acque ed ai sistemi di irrigazione utilizzati)

d) Descrizione fabbricati (dati da fascicolo aziendale)

denominazione	tipologia costruttiva	n° posti	sup.coperta		anno costruz./ ristrutt.	stato conserva zione(*)
			mq	mc		

(*) scarso - mediocre – buono

Descrizione. (breve descrizione per evidenziare problemi specifici e/o punti di forza)

e) Consistenza zootecnica (dati da fascicolo aziendale)

PATRIMONIO ZOOTECNICO		
descrizione	n. capi	totale ub

ALLEVAMENTI								
cod. allevam.	cod. asl	comune	totale capi	ub	soccida	data inizio	data fine	tipo allevamento

Descrizione. (breve descrizione per evidenziare problemi specifici e/o punti di forza)

f) Diritti di produzione

QUOTE LATTE				
matricola/ codice	quota consegne	quota vendite dirette	grasso %	-

VITIVINICOLA							
cod. dirit. sian	n. diritto	tipo diritto	superf. ha	destinazione produttiva	irriguo	data scad.	data fine

g) Titoli di regime di pagamento unico (dati da fascicolo aziendale)

tipologia titolo	numero titoli	quantita'	unita' di misura	valore
Quote latte				
Ritiro			HA	
Ordinari			HA	
Condizioni particolari			HA/UB	
Condizioni particolari soccida			HA/UB	

h) Descrizione macchine e attrezzi: (sezione "Dati UMA" del SIAN integrata dei dati relativi alle attrezzature escluse)

tipo macchina	targa	marca/ modello	telaio	tipo carbur.	hp	kw	trazione	data iscriz. UMA

Descrizione: (Breve descrizione per evidenziare punti di forza/criticità)

i) Aree di attività

Tipo attività/produzione	Breve descrizione e percentuale del totale
Agro-Industriali e Agro-Alimentari	
Produzioni agricole e zootecniche	
Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e forestali aziendali	
Agro-Energie, energie da fonti rinnovabili	
Contoterzismo	
Silvicoltura (comprese ditte boschive)	
Pesca, caccia, acquicoltura	
Agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, ecc.	

j) Il prodotto / servizio

Descrivere:

- le caratteristiche dei prodotti/servizi eventualmente già realizzati dall'azienda e collegamenti con i nuovi;
- le caratteristiche dei nuovi prodotti/servizi che si intende introdurre e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
- elementi di informazione utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive

k) Il Mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

Descrivere:

- caratteristiche del mercato di sbocco e posizionamento dei prodotti;
- dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni;
- Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione, sistema dei prezzi, canali distributivi);

PARTE SECONDA

IL PROGETTO

a) Sintesi del progetto

- Descrivere le caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale (descrivere l'iniziativa che si intende realizzare specificando se l'iniziativa è riferita all'intera impresa oppure ad una "area di attività" della medesima, definendone con chiarezza gli aspetti produttivi, organizzativi e logistici)
- Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine (indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

a1) Obiettivi operativi perseguiti volti al miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

Descrivere quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi con particolare riguardo a:

- Miglioramento del reddito operativo
- Introduzione/miglioramento di nuovi processi produttivi
- Introduzione nuovi prodotti
- Ottimizzazione produzioni di qualità
- Introduzione di sistemi di qualità
- Riduzione dell'impatto ambientale/risparmio energetico
- Miglioramento innovazione organizzativa/tecnologica (integrazione filiera)
- Conseguimento di un reddito di € _____, per ciascun titolare dell'impresa, pari o superiore a quello di un salariato agricolo

a2) altri obiettivi operativi perseguiti. Descrivere quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi con particolare riguardo a:

- Miglioramento condizioni di vita e di lavoro degli addetti
- Miglioramento della commercializzazione
- Sviluppo nuove strategie attraverso l'uso ottimale dei fattori di produzione, l'introduzione di nuove tecnologie e dell'innovazione
- Miglioramento dei processi d'integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati (maggiore qualità e sicurezza alimentare, rintracciabilità)
- Introduzione/incentivazione dell'utilizzo delle TIC
- Miglioramento dell'igiene e benessere animale
- Miglioramento condizioni di sicurezza del lavoro
- Adeguamento normative
- Sviluppo o mantenimento dell'occupazione
- Sviluppo della diversificazione (trasformazione in azienda, vendita diretta, trattamento e utilizzo reflui, no-food e piante coltivate a fini energetici)
- Riconversione e ristrutturazione produttive in relazione al mercato (tabacco)
- Altro (specificare) _____

b) Descrizione del progetto in relazione alla tipologia e all'entità degli interventi previsti

- **Investimenti immobiliari:** indicare le esigenze di acquisizione e/o realizzazione di opifici aziendali ed altri investimenti fondiari, descrivere le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, il computo metrico di massima e gli estremi dell'ubicazione catastale che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa rilasciata dalle competenti P.A..
Gli investimenti correlati alla attribuzione dei punteggi previsti dal bando, devono essere espressamente individuati indicandone le caratteristiche quali quantitative, il costo e la percentuale di quest'ultimo rispetto al totale gli investimenti. Inoltre qualora il punteggio deriva o è proporzionale alle risultanze di un calcolo matematico, dovrà essere riportato il relativo calcolo. In assenza di tali informazioni, che in forma sintetica debbono essere riportate anche nella scheda di misura, non potrà essere assentito nessun punteggio.
- **macchinari, impianti e attrezzature:** fornire l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni;
- **dei brevetti:** indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice).
- **spese generali:** descrivere le consulenze, la formazione, le progettazioni, studi e assimilabili riferite al progetto;

c) Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto

- Le fonti finanziarie interne: (indicare in particolare l'apporto di mezzi propri o da parte degli attuali o dei nuovi soci, se ne è previsto l'ingresso) ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la capacità di accesso
- Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare, temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la domanda.

piano degli investimenti:

cod. inv.	tipologia investimento	spesa prevista €	% aiuto	contributo richiesto €	anno ultimaz.
	TOTALI				

piano finanziario per la copertura dei costi relativi alla realizzazione dell'investimento proposto:

costo complessivo progetto	
contributo richiesto	
partecipazione beneficiario:	
- con fondi propri	
- con prestiti o mutui	

adesione ad altre misure del psr umbria 2007/2013:

misura	tipologia intervento	obiettivi perseguiti	imp. inv. previsto

ADESIONE A "PACCHETTO GIOVANI" (PIA): SI NO

d) Fonti di mitigazione del rischio

In relazione ai prestiti o mutui che s'intende richiedere, descrivere:

- capacità di reddito e cash flow dell'azienda
- garanzie reali o personali disponibili (es. garanzie ipotecarie)
- garanzie offerte da terzi (es. fidejussioni, garanzie confidi)
- polizze assicurative

Indicare le condizioni economiche del prestito che si intende richiedere (in convenzione o meno) con l'istituto di credito prescelto, il piano di ammortamento e la rata derivante.

Note aggiuntive:

PARTE TERZA

DESCRIZIONE PROSPETTICA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E/O FORESTALE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE PRIMA E DOPO L'INTERVENTO

a) descrizione delle produzioni agricole prima dell'intervento

a.1) - PRODOTTO LORDO VENDIBILE PRIMA DELL'INTERVENTO CALCOLATO SULLA SCORTA DEI REDDITI LORDI STANDARD (valori in euro)						
Tipo di produzione 1	Quantità Ha/U.B. 2	P. L. T. (1) unitario 3	P. L. T. totale 4	Vendita Aziendale 5	Conferim. Coop. 6	Vendita grossisti 7
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) NB: riportare il totale unitario della "Produzione Lorda" al netto del valore unitario dei "Premi" come risultante dalla tabella dei R.L.S.

a.2) - PRODOTTO LORDO VENDIBILE PRIMA DELL'INTERVENTO CALCOLATO PER ATTIVITÀ O PRODUZIONI NON RICONDUCEBILI AI R.L.S. (valori in euro)						
Tipo prodotto/ attività 1	Unità misura 2	Quantità 3	Valore Unitario 4	Valore Complessivo 5	Vendita mercato locale 6	Mercato Extra locale 7
TOTALE COMPLESSIVO						

b) descrizione delle produzioni agricole dopo l'intervento

b.1) - PRODOTTO LORDO VENDIBILE DOPO DELL'INTERVENTO CALCOLATO SULLA SCORTA DEI REDDITI LORDI STANDARD (valori in euro)						
Tipo di produzione 1	Quantità Ha/U.B. 2	P.L.T. (1) unitario 3	P. .L. T. totale 4	Vendita Aziendale 5	Conferim. Coop. 6	Vendita grossisti 7
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) NB: riportare il totale unitario della "Produzione Lorda" al netto del valore unitario dei "Premi" come risultante dalla tabella dei R.L.S.

b.2) - PRODOTTO LORDO VENDIBILE DOPO L'INTERVENTO CALCOLATO PER ATTIVITÀ O PRODUZIONI NON RICONDUCIBILI AI R.L.S. (valori in euro)						
Tipo prodotto/ attività 1	Unità misura 2	Quantità 3	Valore Unitario 4	Valore Complessivo 5	Vendita mercato locale 6	Mercato Extra locale 7
TOTALE COMPLESSIVO						

PARTE QUARTA

IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA

LA GESTIONE OPERATIVA STORICA E PROSPETTICA

a) STATO PATRIMONIALE STORICO (ex ante) E PROSPETTICO (ex post) RICLASSIFICATO

IMPIEGHI FINANZIARI		ante investimento €	post investimento €
CAPITALE FISSO	CAPITALE FONDIARIO		
	- terreni		
Esclusa abitazione	- fabbricati rurali strumentali		
	- serre, investimenti fondiari		
	- piantagioni arboree		
	TOTALE CAPITALE FONDIARIO		
	CAPITALE AGRARIO		
	- macchine e attrezzature		
Valore mandrie	- bestiame da riproduzione		
	TOTALE CAPITALE AGRARIO		
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Quote partecip. Soc.	- totale partecipazioni		
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	- totale quote latte, diritti PAC, marchi dir. reimpianto, ecc.		
CAPITALE CIRCOLANTE	DISPONIBILITA' FINANZIARIE		
Scorte vive e scorte morte (fieno, mais)	- rimanenze finali		
Es. frumento, orzo	- anticipazioni colturali finali		
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZ.		
	LIQUIDITA' DIFFERITE		
Esigibili 12 mesi (conf.menti/vendite)	- crediti a breve di conferim.to		
Esigibili oltre 12 mesi (conf./vendite)	- crediti a medio termine		
	- crediti INPS, erario, ecc.		
	TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE		
	LIQUIDITA' IMMEDIATE		
	- banca c/C		
	- titoli e fondi		
	- cassa		
	- eventuali apporti soci		
	TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE		
ATTIVO PATRIMONIALE	TOTALE ATTIVITA'		

FONTI DI FINANZIAMENTO		ante investimento €	post investimento €
CAPITALE DI TERZI	PASSIVITA' CORRENTI		
fidi c/c e cambiali	- debiti breve termine < 12 mesi		
	- debiti verso fornitori		
	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		
	PASSIVITA' CONSOLIDATE		
debito residuo	- prestiti chirografari		
debito residuo	- mutui ipotecari		
	TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE		
	ALTRE PASSIVITA'		
	- debiti erario, INPS, ecc.		
	- T.F.R. e altre passività		
	TOTALE ALTRE PASSIVITA'		
	TOTALE PASSIVITA'		
CAPITALE PROPRIO	MEZZI PROPRI		
	- Capitale netto		
	- riserve		
	- utile di esercizio		
	TOTALE MEZZI PROPRI		
	TOTALE FONTI/CAPITALE INVESTITO		

b) CONTO ECONOMICO STORICO (ex ante) E PROSPETTICO (ex post) RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO STORICO E PROSPETTICO	ante investimento €	post investimento €
+ ricavi netti di vendita inclusa vendita diretta e compensi da soccida ovvero totale "Produzione Lorda" al netto dei "Premi" di cui alla Tabella dei Redditi Lordi Standard		
+ ricavi da attività connesse (agriturismo contoterzismo, agro energie, ecc.) extra RLS		
+ pagamento Unico aziendale e premi ciclici (agroambientali, indennità compensative ecc.)		
+ anticipazioni colturali e rimanenze finali (scorte vive e morte)		
- anticipazioni colturali e rimanenze iniziali (scorte vive e scorte morte)		
= PRODUZIONE LORDA TOTALE		
- costi materie prime per colture		
- costi delle attività connesse		
- spese generali ((comprese spese amministrative e contabili)		
- affitti (terreni e diritti produzione)		
= VALORE AGGIUNTO		
- ammortamenti macchine attrezzi		
- ammortamenti fabbricati e addizioni fondiarie		
- ammortamenti piantagioni		
= PRODOTTO NETTO		
- salari e stipendi		
- oneri sociali (titolare/familiari e dipendenti)		
= REDDITO/RISULTATO OPERATIVO		
+ ricavi da attività non caratteristiche		
- costi da attività non caratteristiche		
+ proventi straordinari (compresi rimborsi assicurativi)		
- perdite straordinarie (sopravvenienze passive)		
+ interessi attivi		
- interessi passivi		
- imposte e tasse		
= REDDITO NETTO (Utile di esercizio)		

c) Breve relazione illustrativa dei conti economici e stati patrimoniali sopra riportati:

Data _____

Firma del titolare/ legale rappresentante

Note:

GLOSSARIO

BILANCIO DI ESERCIZIO:

Procedimento tecnico-contabile di determinazione e rappresentazione dei risultati di gestione a fine esercizio. Esso viene rappresentato in un documento composto di due parti: Stato Patrimoniale e Conto Economico.

CAPITALE AGRARIO:

Aggregato dello Stato Patrimoniale, calcolato come somma di macchine e attrezzature, capitale bestiame, rimanenze o scorte di magazzino (materie prime e prodotti) ed anticipazioni culturali finali.

CAPITALE CIRCOLANTE O CAPITALE DI ESERCIZIO:

Aggregato dello Stato Patrimoniale, è formato dalla somma del denaro liquido disponibile (Cassa e banca) dei crediti e delle scorte.

CAPITALE DI RISCHIO: vedi "Patrimonio netto"**CAPITALE FISSO:**

Comprende il capitale fondiario, le macchine ed il capitale bestiame. A volte è inclusa anche una quota di scorte (scorte minime).

CAPITALE FONDIARIO:

Aggregato dello Stato Patrimoniale, è costituito dal valore dei terreni, degli impianti di irrigazione fissi, delle piantagioni e dei fabbricati rurali.

CAPITALE PROPRIO: vedi "Patrimonio netto"**CAPITALE DI TERZI:**

Detto anche "capitale di debito" rappresenta il contributo di terzi finanziatori, tipicamente le banche, al finanziamento dell'attività dell'impresa.

CONTRIBUZIONE PAC (POLITICA AGRICOLA COMUNE):

Contributo ciclico con funzione di riequilibrante reddituale di cui l'azienda agricola può accedere per coprire esigenze di liquidità.

CREDITI COMMERCIALI:

Volume dei ricavi maturati nei confronti della clientela e non ancora incassati. Variano in funzione dei tempi medi di incasso e costituiscono la più consistente attività del capitale circolante operativo dell'impresa.

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE:

Finanziamenti a revoca o con scadenza a breve (in genere cambiali). Sono generalmente utilizzati dalle imprese per finanziare il capitale circolante operativo (crediti, magazzino...). Di norma, possono essere revocati dalle banche con un contenuto preavviso.

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE:

Finanziamenti che prevedono il graduale rimborso del capitale erogato in più anni o la restituzione in un'unica soluzione nei 3/5 anni. Vanno di norma a coprire gli investimenti destinati a permanere durevolmente nelle imprese.

GESTIONE CARATTERISTICA:

Insieme delle attività aziendali considerate tipiche. In agricoltura si considerano caratteristici tutti i processi ed i servizi connessi alle produzioni agricole. L'azienda agricola può sostenere costi o conseguire ricavi che non sono legati direttamente alla propria tipicità: è il caso degli oneri e dei proventi finanziari non connessi agli aspetti commerciali.

GESTIONE STRAORDINARIA:

Insieme delle operazioni aziendali non ricorrenti, quindi estranee per natura o dimensioni all'attività caratteristica dell'impresa.

IMMOBILIZZAZIONI:

Attività destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'impresa, caratterizzate quindi da un'utilità pluriennale. Sono costituite dalle:

- immobilizzazioni immateriali (quali i brevetti, i marchi, le licenze, il software, ecc.)
- immobilizzazioni materiali (immobili, impianti, macchinari, altri beni)
- immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni in altre società, ecc.).

LIQUIDITÀ DIFFERITE:

Rappresentano le dilazioni di pagamento concesse sui crediti maturati.

LIQUIDITÀ IMMEDIATE:

Rappresentano le somme disponibili in cassa e su c/c bancario (o altro deposito).

OPERAZIONI STRAORDINARIE:

Operazioni di natura non ricorrente, quindi estranee per natura o dimensioni all'attività caratteristica dell'impresa.

PASSIVITÀ CONSOLIDATE:

Ammontare delle posizioni debitorie per le quali è prevista la restituzione nel medio - lungo periodo.

PASSIVITÀ CORRENTI:

Posizioni debitorie alle quali l'impresa dovrà fare fronte nel breve termine. Sono riconducibili sia all'attività operativa dell'azienda (debiti nei confronti dei fornitori, per imposte da liquidare, verso i dipendenti, ...), sia alla gestione finanziaria (debiti verso banche o altri finanziatori a breve termine).

PATRIMONIO NETTO:

Conosciuto anche con i termini "capitale proprio" o "capitale di rischio", è pari all'insieme delle risorse finanziarie che l'imprenditore o i soci hanno destinato durevolmente al finanziamento dell'impresa. Comprende il capitale sottoscritto o conferito dai soci, le riserve derivanti da utili realizzati e non distribuiti ed eventuali altre riserve.

POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC):

Serie di norme e meccanismi che regolano la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'Unione europea, con particolare riferimento allo sviluppo rurale. Tra le politiche dell'Unione europea, la PAC è considerata una delle più importanti in ragione del suo peso a livello di bilancio comunitario (ne assorbe circa il 50%), della parte consistente di popolazione che si dedica all'agricoltura e dell'estensione del territorio destinato alle colture.

PARTECIPAZIONI:

Quote sottoscritte dal conduttore per la partecipazione a strutture associative (cooperative agricole, consorzi, cooperative per impianti di biomassa).

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV):

Aggregato del Conto Economico riclassificato, è dato dalla somma delle vendite, degli autoconsumi, dei salari in natura e delle rimanenze ed anticipazioni colturali finali meno le scorte e le anticipazioni colturali iniziali. Può essere assimilata al volume di affari (o fatturato lordo) delle imprese industriali.

RISULTATO OPERATIVO:

Componente del Conto Economico riclassificato, ottenuto sottraendo al Prodotto Netto il costo della manodopera; rappresenta un punto di riferimento basilare in tutte le tecniche di analisi di bilancio, consentendo di fissare un primo livello di redditività aziendale. In particolare permette di individuare la capacità di remunerare tutti i fattori di produzione attraverso le attività tipiche dell'azienda.

STRUTTURA PATRIMONIALE:

Insieme delle attività e delle passività dell'impresa riclassificate ai fini dell'analisi di bilancio.

UTILE DI ESERCIZIO:

Differenza tra i ricavi ed i costi del conto economico. Indica il reddito di competenza dell'imprenditore o dei soci che l'impresa è stata in grado di realizzare nell'esercizio, quindi la capacità di remunerare le risorse finanziarie da questi investite nell'impresa. Rappresenta un indicatore di grande importanza nella valutazione del merito di credito effettuata dalle banche.

VALORE AGGIUNTO (VA):

Aggregato al Conto Economico riclassificato calcolato come differenza tra PLV e costi variabili più spese generali. Questo aggregato rappresenta un margine lordo che non tiene conto dei costi derivanti dall'uso delle strutture aziendali (costi fissi), né di quelli di manodopera, né di altri oneri e proventi che non sono

ALLEGATO 2 - Cartellonistica, targhe e loghi.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate sono tenuti, una volta conseguita la concessione del sostegno, all'esposizione di:

- una targa informativa nel caso di operazioni di investimento dell'importo superiore a 50.000 euro;
- un cartello nel caso di operazioni infrastrutturali il cui importo superi 500.000 euro;
- una targa informativa presso le sedi di ogni gruppo di azione locale.

Le targhe e i cartelli sopra richiamati contengono una descrizione dell'operazione e i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche riportate nell'allegato VI, paragrafo 4.1, del Reg. CE n. 1974/2006, corredata della dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

	Riproduzione a colori
	Riproduzione in monocromia
	Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu
	Riproduzione su sfondo colorato

- per le operazioni cofinanziate nell'asse IV anche il logo di Leader (allegato VI, par. 4.2, del Reg. CE n. 1974/2006);



- gli emblemi richiamanti la partecipazione finanziaria dello Stato e della Regione.

